



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 1 del 4 Gennaio 2017

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

RISOLUZIONE 24.11.2016, n. 23

Efficientamento Postazioni Territoriali del Sistema 118 e del Servizio di continuità assistenziale..... 7

RISOLUZIONE 24.11.2016, n. 25

Riconoscimento, individuazione e cura della Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica come malattia invalidante..... 8

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 13.12.2016, n. 82/2

Risoluzione: Richiesta iniziative urgenti COTIR..... 9

DELIBERAZIONE 13.12.2016, n. 82/3

Risoluzione: Intervento della Regione Abruzzo per lo studio e la predisposizione di un sistema di allarme presso la diga del lago di Campotosto (AQ) al fine della messa in sicurezza della Valle del Vomano e di tutte le altre aree a rischio inondazione.....10

DELIBERAZIONE 13.12.2016, n. 82/4

Risoluzione: Chiusura del reparto di neurochirurgia ad Avezzano.14

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 25.08.2016, n. 552/P

Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) - Modifica parziale degli artt. 5 e 6 e richiesta di parere alla V Commissione consiliare.....14

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 719

Comune di Balsorano (AQ) - Rimodulazione Piano alienazione alloggi ERP anno 2016. - Legge Regionale 06.07.2011, n.19 e successive modificazioni.22

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 726

Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) - Conferma del provvedimento già adottato con DGR n. 552/P del 25 agosto 2016.32

DELIBERAZIONE 05.12.2016, n. 812

DPR 160/2010 (art. 12 comma 3 e 4) - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione

integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. e s.m.i." da pubblicare sullo sportello on line in materia di suap dell'Arit e sul portale impresainungiorno.....33

DELIBERAZIONE 15.12.2016, n. 852

Approvazione atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alle persone non autosufficienti – piano locale per la non autosufficienza – PLNA 2016..... 118

DETERMINAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE 29.12.2016, n. AA/OG/77

Procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 comma 2bis del D. Lgs. n. 165/2001, mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali- presso gli uffici del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila. Indizione e Approvazione bando..... 138

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 25.11.2016, n. DPD021/248

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane anno 2015 – Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015 156

DETERMINAZIONE 25.11.2016, n. DPD021/249

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014. Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . Misura 211 156

DETERMINAZIONE 02.12.2016, n. DPD021/256

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane anno 2015 – Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015 157

DETERMINAZIONE 02.12.2016, n. DPD021/257

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 – Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . - - Misura 211..... 158

DETERMINAZIONE 02.12.2016, n. DPD021/258

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 211e2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 – Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 – Misura 212..... 158

DETERMINAZIONE 06.12.2016, n. DPD021/259

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 – Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . - - Misura 211..... 159

DETERMINAZIONE 06.12.2016, n. DPD021/260

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane anno 2015 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015 160

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/263

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , seminativo arborato , corte , fabbricato , stallette e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta D'ORAZIO Cesidio..... 160

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/264

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree , fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta SABLONE Teodolinda 161

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/265

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Carmine..... 162

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/266

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Antonio. 163

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/267

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI LORENZO Settimio..... 164

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/268

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Lucia , Maria e Antonietta..... 165

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/269

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato rurale ed area di pertinenza - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta DI TOMMASO Mario. 166

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/270

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino In A.C. - Ditta CICHELLI Marco, Sara e ASCENZO Luciana. 167

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 15.11.2016, n. DPE004/217

RM 19 seggiovia biposto "Valle dei Nibbi - Monterotondo" (1654-1949) in Comune di Rocca di Cambio (AQ). Decreto 17/04/2012 proroga vita tecnica per il quinto anno, L.R. 24/2005 autorizzazione regionale al pubblico esercizio..... 168

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche. 172

COMUNE DI CASTILENTI

Variante specifica al P.R.E. zone produttive. Adozione 173

COMUNE DI MONTELAPIANO

Deliberazione del Consiglio Comunale 15.10.2016, n. 26. Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale	174
COMUNE DI MONTEODORISIO	
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.	183
COMUNE DI NERETO	
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.	184
COMUNE DI ORSOGNA	
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.....	185
COMUNE DI PINETO	
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.....	186
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.....	187
COMUNE DI SCERNI	
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.....	188

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE
Omissis

RISOLUZIONE 24.11.2016, n. 23

Efficientamento Postazioni Territoriali del Sistema 118 e del Servizio di continuità assistenziale.
LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

VISTA la risoluzione n. 23 del 12 ottobre 2016 a firma dei Consiglieri Monaco, Febbo e Olivieri recante: "Efficientamento Postazioni Territoriali del Sistema 118 e del Servizio di continuità assistenziale";

UDITA l'illustrazione del Consigliere Monaco;

VISTO l'Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

PREMESSO che fino al 30 settembre 2016 nel Comune di Quadri (CH) operava il servizio di Continuità Assistenziale che copriva il territorio di 6 Comuni capoluogo e relative frazioni in provincia di Chieti (Quadri, Borrello, Civitaluparella, Fallo, Roio del Sangro, Rosello);

RILEVATO che ai fini della razionalizzazione e rimodulazione dei servizi pubblici sanitari sono stati soppressi vari presidi medici in Abruzzo con la conseguente estensione territoriale delle Circostrizioni di Continuità Assistenziale, tra le quali quella di Villa Santa

Maria (CH), che ricomprende adesso anche quella soppressa di Quadri;

RILEVATO altresì che la Circostrizione di Villa Santa Maria, così come ridelimitata dovrebbe coprire le esigenze di ben 15 Comuni;

CONSIDERATO che il territorio ricompreso nella Circostrizione di Continuità Assistenziale di Villa Santa Maria presenta caratteristiche di territorio montano, geograficamente disagiato, con una rete stradale disagiata i cui Comuni sono classificati nell'ambito della "Strategia Nazionale per le Aree Interne" del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) come "Periferici" e "Ultraperiferici", certificandone la lontananza dai "Centri di offerta dei servizi" compresi quelli sanitari;

ATTESO che nel territorio ricompreso nella Circostrizione di Villa Santa Maria è in servizio una postazione di 118 non medicalizzato;

AUDITO in data 5 ottobre 2016 in Commissione Vigilanza il Direttore sanitario della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, dott. Vincenzo Orsatti, il quale ha affermato che la postazione di 118 di Villa Santa Maria diverrà medicalizzata con operatività H24 ore a partire dal 1 gennaio 2017;

PRESO ATTO che altre Circostrizioni ricomprendono Comuni in numero notevolmente minore, anche con riferimento all'estensione territoriale e al numero di abitanti;

RILEVATO altresì che il bacino di utenza afferente la Circostrizione di Villa Santa Maria presenta un indice di vecchiaia tra i più alti d'Italia, quindi con i soggetti esposti a maggiori rischi per la salute, che non potrebbero avere le cure necessarie in un tempo utile;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 6/V del 21 gennaio 2016, a firma del Consigliere Monaco, approvata all'unanimità e recante "Mantenimento Servizio di Guardia Medica Comune di Quadri" che riconosceva la necessità di mantenerne l'operatività;

Per tutto quanto premesso e considerato,

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE E, PER ESSA,
L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA:

- **affinché si attivi**, con ogni atto e iniziativa ritenuta idonea, perché venga prevista un'ulteriore postazione di servizio 118 medicalizzato con operatività H24 ore all'interno dell'area che ricomprende i Comuni di Quadri, Borrello, Civitaluparella, Fallo, Roio del Sangro, Rosello, Gamberale e Pizzoferrato;
- **affinché temporaneamente** e fino all'effettiva entrata "a regime" della rete Emergenza Urgenza Territoriale e della postazione medicalizzata di Villa Santa Maria, venga ripristinato il Servizio di Continuità assistenziale nel Comune di Quadri.

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

Omissis

RISOLUZIONE 24.11.2016, n. 25

Riconoscimento, individuazione e cura della Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica come malattia invalidante.

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

VISTA la risoluzione n. 25 del 25 ottobre 2016 a firma dei Consiglieri Gatti e Olivieri recante: "Riconoscimento, individuazione e cura della Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica come malattia invalidante".

UDITA l'illustrazione del Consigliere Gatti;

VISTO l'Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

PREMESSO che

- la Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica è una malattia complessa debilitante che interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa, caratterizzata

da dolore muscolare diffuso ed astenia, generalmente accompagnata da numerosi altri disturbi funzionali tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi. Tenuto conto che la diagnosi dipende principalmente dai sintomi che il paziente riferisce ma che, tuttavia, negli ultimi 10 anni, la fibromialgia è stata meglio definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi. Questi studi hanno dimostrato che certi sintomi sono presenti nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica e non comunemente nelle persone sane o in pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose. A causa dell'assenza di specifici esami che ne certifichino i sintomi viene definita come "malattia invisibile";

- tale sindrome colpisce circa 2 milioni di italiani e insorge prevalentemente nelle persone di sesso femminile in età adulta con un rapporto 1 a 8 con esordio tra i 25 e 35 anni (uomini) e tra 45 e 55 (donne);
- la malattia si caratterizza come fortemente invalidante incidendo in modo negativo sulla qualità della vita e si traduce in frequenti visite specialistiche, ripetuti accertamenti clinici, assenze dal lavoro. Data la giovane età dei pazienti si comprende come, dal punto di vista sociale ma anche economico e di risparmio sanitario, sia conveniente l'istituzione di un percorso terapeutico efficace.

CONSIDERATO che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto già dal 1992 l'esistenza di questa sindrome ed è stata classificata con il codice M79.03 nella classificazione internazionale delle malattie (ICD-10);
- il Parlamento europeo già nel 2009, partendo dalla considerazione che questi pazienti effettuano più visite generiche e specialistiche, ottenendo un maggior numero di certificati di malattia e ricorrendo più spesso ai servizi di degenza, ha invitato la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia comunitaria per la fibromialgia in modo da riconoscere questa sindrome come una malattia e ad incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai

trattamenti promuovendo lo sviluppo di programmi per la raccolta dei dati.

RILEVATO che

- in Italia attualmente la fibromialgia (FM) non è inserita nell'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione secondo il dm n. 329/1999 e successive modifiche;
- il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) si è recentemente espresso in merito alla possibilità di includerla in tale elenco, nel rispetto della disciplina in vigore (d.lgs n. 124/1998), affermando che "la FM è certamente una malattia cronica, ma invalidante solo in alcuni casi e non necessariamente permanente" e che, per il riconoscimento dell'esenzione per le forme cliniche effettivamente gravi ed invalidanti saranno necessari ulteriori studi;
- in assenza di tale riconoscimento, il comportamento sul territorio nazionale risulta particolarmente disomogeneo facendo registrare iniziative autonome a livello delle singole regioni come in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Toscana, Piemonte, Lazio e Sardegna;
- la Regione Emilia Romagna nello scorso mese di luglio ha costituito il primo gruppo tecnico di lavoro dedicato alla fibromialgia per fornire risposte concrete e valide per realizzare una presa in carico appropriata al bisogno del malato;

TENUTO CONTO che

- in assenza di riconoscimento di tale patologia e di adeguati protocolli diagnostici i pazienti e i familiari sono costretti ad un "nomadismo diagnostico", che appesantisce i costi del sistema sanitario;
- la fibromialgia è oggetto di un numero crescente di richieste di piena tutela sanitaria e di iniziative rivolte a consentire l'inserimento di questa patologia nei livelli essenziali assistenza e che la nostra Regione non ha ancora avviato un adeguato percorso di riconoscimento di tale sindrome.

IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E
L'ASSESSORE COMPETENTE

- **ad attivarsi** per promuovere e sostenere a livello nazionale le iniziative necessarie, nell'ambito della Conferenza Permanente Stato-Regioni, per l'avvio di un percorso di riconoscimento della Fibromialgia, sia dal punto di vista delle normative vigenti in materia di malattie croniche ed invalidanti, sia di quelle relative all'ambito lavorativo e di invalidità civile;
- **ad assumere** contestualmente a livello regionale le seguenti iniziative:
 - individuare un gruppo di lavoro regionale per il riconoscimento di questa patologia nell'ambito del Sistema sanitario regionale;
 - promuovere percorsi per stabilire l'appropriatezza diagnostica e dei trattamenti, formando figure mediche specialistiche preposte alla certificazione della malattia ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria mediante il suo inserimento nei LEA (livelli essenziali di assistenza) regionali;
 - promuovere una corretta informativa sul territorio indirizzata a tutti i cittadini e in modo specifico ai medici di base.

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.12.2016, n. 82/2

Risoluzione: Richiesta iniziative urgenti COTIR.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione a firma del consigliere Olivieri recante: Richiesta iniziative urgenti COTIR;

UDITA l'illustrazione del consigliere Olivieri;

All'unanimità

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- con la L.R. 31/1982, nel 1996 veniva stipulata tra il COTIR e la Regione Abruzzo, nella persona dell'Assessore all'Agricoltura, una convenzione con la quale la Regione si impegnava a finanziare le attività di ricerca del Centro;
- con la L.R. 29/1996 e successive modificazioni (L.R. 31/98) la Regione attribuiva all'ARSSA l'attività di coordinamento dei Centri di ricerca regionali, nonché l'elaborazione di un piano di gestione nel quale proporre le soluzioni più efficienti fra gestione diretta ed altre forme gestionali, con previsione di spesa per finanziamenti finalizzati ad agevolare tali soluzioni;
- con la L.R. 53/1997 la Regione riconosce quali Centri preferenziali di ricerca e sperimentazione agraria i Centri realizzati con il contributo dello Stato, della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'ARSSA;
- con l'atto di indirizzo della Giunta regionale di cui alla DGR 820 del 9.12.2014 i Centri di Ricerca sono stati posti in liquidazione, con l'obiettivo di procedere al loro riordino mediante la nascita dell'Ente unico di ricerca regionale.

CONSIDERATO che:

- con la soppressione dell'ARSSA la Regione Abruzzo è subentrata nel capitale sociale del COTIR;
- per effetto della DGR 820 del 9.12.2014, l'Assemblea dei soci del COTIR, nella seduta del 17 dicembre 2014, ha messo in liquidazione il Consorzio di ricerca e nominato 4 commissari liquidatori;
- la situazione debitoria del COTIR è enormemente peggiorata con la fase di commissariamento;

- il disagio economico e psicologico dei lavoratori è divenuto insostenibile e alcuni di essi vivono ormai in una condizione di indigenza e non riescono a far fronte alle esigenze di cura dei propri figli;
- il COTIR ha perso moltissime risorse legate ai progetti PSR per l'incapacità di far fronte ai pagamenti degli stipendi e dei fornitori e pertanto i dipendenti, pur avendo lavorato e portato a termine i progetti, si trovano nell'impossibilità di percepire quanto loro spettante;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E/O
L'ASSESSORE DELEGATO

- **ad intervenire** al fine di intraprendere adeguate iniziative per:
 - reperire, con urgenza, risorse straordinarie per procedere all'immediato pagamento delle 18 mensilità di stipendi arretrati ai lavoratori e per riattivare la programmazione di cui alla convenzione Regione - COTIR;
 - procedere con celerità all'attuazione del riordino anche alla luce delle disposizioni della L.R. 4/2009;
 - a ripristinare la piena operatività del Centro di ricerca e dei suoi lavoratori.

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.12.2016, n. 82/3

Risoluzione: Intervento della Regione Abruzzo per lo studio e la predisposizione di un sistema di allarme presso la diga del lago di Campotosto (AQ) al fine della messa in sicurezza della Valle del Vomano e di tutte le altre aree a rischio inondazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione a firma del consigliere Mercante recante: Intervento della Regione

Abruzzo per lo studio e la predisposizione di un sistema di allarme presso la diga del lago di Campotosto (AQ) al fine della messa in sicurezza della Valle del Vomano e di tutte le altre aree a rischio inondazione;

UDITA l'illustrazione del consigliere Mercante;

UDITO l'intervento del Presidente D'Alfonso;

All'unanimità

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto umano, sociale ed economico estremamente rilevante;
- la sismicità della Penisola italiana è legata alla sua particolare posizione geografica in quanto situata nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica e sottoposta a forti spinte compressive che causano l'accavallamento dei blocchi di roccia;
- in 2500 anni, l'Italia è stata interessata da più di 30.000 terremoti di media e forte intensità (superiore al IV-V grado della scala Mercalli) e da circa 560 eventi sismici di intensità uguale o superiore all'VIII grado della scala Mercalli (in media uno ogni 4 anni e mezzo);
- solamente nel XX secolo ben 7 terremoti hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5 (con effetti classificabili tra il X e XI grado Mercalli);
- la sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola - lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia) - in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale;

- i terremoti che hanno colpito la Penisola, oltre a migliaia di vittime umane, hanno causato danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento a cui si devono aggiungere le conseguenze, non traducibili in valore economico, sul patrimonio storico, artistico, monumentale;

PRESO ATTO che:

- la sismicità (frequenza e forza con cui si manifestano i terremoti) è una caratteristica fisica del territorio;
- conoscendo la frequenza e l'energia (magnitudo) associate ai terremoti che caratterizzano un territorio ed attribuendo un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo, in un certo intervallo di tempo, è possibile definire la sua pericolosità sismica;
- un territorio avrà una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- le conseguenze di un terremoto non sono sempre gravi ma molto dipende dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica;
- la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata da una scossa sismica si definisce vulnerabilità mentre la maggiore o minore presenza di beni a rischio e, dunque, la conseguente possibilità di subire un danno (economico, in vite umane, ai beni culturali, ecc...), viene definita esposizione;
- il rischio sismico è determinato, pertanto, da una combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione ed è la misura dei danni che, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti), ci si può attendere in un dato intervallo di tempo;

- in Italia è possibile attribuire alla pericolosità sismica un livello medio-alto, per la frequenza e l'intensità dei fenomeni che si susseguono;
 - la Penisola italiana, però, rispetto ad altri Paesi, come la California o il Giappone, nei quali la pericolosità è anche maggiore, ha una vulnerabilità molto elevata, per la notevole fragilità del suo patrimonio edilizio, nonché del sistema infrastrutturale, industriale, produttivo e delle reti dei servizi;
 - il terzo fattore, l'esposizione, si attesta su valori altissimi, in considerazione dell'alta densità abitativa e della presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo;
- l'Italia è, quindi, un Paese ad elevato rischio sismico, inteso come perdite attese a seguito di un terremoto, in termini di vittime, danni alle costruzioni e conseguenti costi diretti e indiretti;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, come modificata dall'Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, è stata effettuata la classificazione sismica dei comuni italiani;
- secondo tale provvedimento i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo) e per frequenza ed intensità degli eventi;
- la classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man mano che vengono effettuati nuovi studi in un determinato territorio, attraverso i dati elaborati e forniti dalle Regioni;
- la classificazione ricomprende quattro differenti zone e, precisamente:
 - Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25 g. - comprende 708 comuni;
 - Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25 g. - comprende 2.345 comuni;
 - Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15 g - comprende 1.560 comuni;
 - Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05 g. - comprende 3.488 comuni;

ACCERTATO che:

- in base alla classificazione sopra citata, il comune di Campotosto (AQ) e l'omonimo lago sono situati in zona 2, quindi zona ad elevata sismicità;
- in particolare essi sono situati sulla faglia dei Monti della Laga, nota anche come faglia del Monte Gorzano o di Campotosto-Amatrice, una struttura complessa, di lunghezza pari a circa 30 km, orientata circa NNW-SSE, con immersione verso SW di 60°-70°;

RICORDATO che:

- il lago di Campotosto è il più grande lago artificiale d'Abruzzo;
- è situato tra i comuni di Campotosto, Capitignano e L'Aquila ad un'altitudine di 1.313 m s.l.m., con una superficie di 1400 ettari ed una profondità massima compresa tra i 30 e i 35 metri;
- fa parte della riserva naturale statale omonima, istituita su una superficie di 1.600 ettari nel 1984 a tutela dell'ambiente naturale e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- fu creato negli anni trenta-quaranta con la costruzione di tre dighe, con lo scopo di utilizzarne le acque per il funzionamento delle centrali idroelettriche site nella valle del Vomano;
- la creazione del lago è stata possibile grazie, per l'appunto, alla costruzione di tre dighe, ovvero:
 - la diga di Sella Pedicate, posta a sud, realizzata in terra battuta, ferro e cemento;
 - la diga del Rio Fucino, posta a est in corrispondenza dell'omonimo torrente e realizzata in ferro e cemento;
 - la diga di Poggio Cancelli, posta a nord-ovest in corrispondenza dell'omonima frazione e realizzata in terra battuta;
- l'invaso è alimentato, oltre che dal Rio Fucino, da due canali di gronda in corrispondenza delle estremità occidentale e orientale del lago;
- il dislivello di circa 300 metri consente l'alimentazione della centrale idroelettrica di Provvidenza posta in corrispondenza dell'omonimo lago (a

sud, nel territorio comunale dell'Aquila) oltre che delle due centrali più lontane di San Giacomo e Montorio (a est, rispettivamente nei comuni di Fano Adriano e Montorio al Vomano in provincia di Teramo);

ATTESO che:

- le dighe del lago di Campotosto sono, da diversi anni, sotto i riflettori della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile;
- allo stato dell'arte ancora non si è a conoscenza di cosa potrebbe esattamente accadere nel caso si localizzasse proprio sotto le dighe l'epicentro di un forte sisma e non esiste una simulazione di rischio sia dell'impatto sia delle conseguenze di un'eventuale rottura delle dighe stesse;
- si ritiene che progettualmente le dighe dovrebbero resistere a fenomeni sismici fino a magnitudo 7 Richter;

PRESO ATTO, purtroppo, delle gravissime conseguenze in termini di vite umane e danni al patrimonio edilizio verificatisi a seguito dei più recenti fenomeni sismici, quello dell'Aquila del 2009 che ha prodotto 309 vittime, oltre 1.600 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati e quello dello scorso 24 agosto che ha causato 295 vittime, centinaia di feriti oltre che vasti danneggiamenti al patrimonio edilizio e culturale;

PRESO ATTO, inoltre, che quest'ultimo terremoto ha interessato e colpito duramente anche il Comune di Campotosto danneggiando innumerevoli edifici tra cui due strutture pubbliche;

CONSIDERATO che nell'ipotesi di danneggiamento delle dighe enormi masse d'acqua si riverserebbero in direzione di Aringo di Montereale ma, soprattutto, nella Valle del Vomano mettendo a rischio tutti i comuni che insistono su tale area;

ACCERTATO che i principali centri abitati ricadenti nella valle, o sul perimetro della stessa, sono i seguenti (in ordine da monte verso valle):

Ortolano (Campotosto); Crognaleto; Fano Adriano; Senarica; Montorio al Vomano; Basciano; Penna Sant'Andrea; Val Vomano;

Villa Vomano; Canzano; Castellalto; Castelnuovo Vomano; Castelbasso; Cermignano; Guardia Vomano; Cellino Attanasio; Morro d'Oro; Notaresco; Atri; Voltarrostro; Scerne; Roseto degli Abruzzi;

ATTESO che risultano attivi, in altri paesi ad elevato rischio sismico, sistemi di allarme in grado di garantire la massima sicurezza per le popolazioni interessate;

DATO ATTO che tale problematica è, in Abruzzo, particolarmente avvertita, alla luce di quanto sopra ricordato, soprattutto nel versante teramano del Gran Sasso;

RITENUTO, quindi, fondamentale, considerando la particolare pericolosità del sito di Campotosto, che la Regione Abruzzo ponga immediatamente in essere ogni adempimento necessario allo studio ed alla consequenziale predisposizione di un sistema di allarme per la messa in sicurezza della Valle del Vomano e di tutti quei centri abitati che potrebbero essere colpiti da una eventuale inondazione delle acque in caso di problemi, pericoli o rotture delle dighe;

PRECISATO, infatti, che i danni potrebbero essere moltissimi e gravissimi, come ricorda tristemente il disastro del Vajont del 9 ottobre 1963, quando una frana del monte Toc precipitò nel bacino facendolo traboccare e inondando i territori vicini provocando, così, 1.917 vittime;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'ABRUZZO E LA GIUNTA**

- **a porre** in essere, immediatamente, ogni azione necessaria, al fine dello studio e della predisposizione, in tempi brevi, di un sistema di sicurezza che consenta, in caso di danneggiamenti alle dighe del lago di Campotosto provocati da fenomeni sismici o da qualunque altro evento, di inviare un segnale di allarme ai centri abitati della Valle del Vomano e di tutte le altre aree che potrebbero essere interessate dalla conseguente inondazione, in modo tale da garantire

una pronta messa in sicurezza dei cittadini ed evitare esiti ben più tragici di quelli degli ultimi terremoti»

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.12.2016, n. 82/4

Risoluzione: Chiusura del reparto di neurochirurgia ad Avezzano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione a firma del consigliere Iampieri recante: Risoluzione urgente per scongiurare la chiusura del reparto di neurochirurgia ad Avezzano;

UDITA l'illustrazione del consigliere Iampieri;

UDITO l'intervento del consigliere Paolucci;

All'unanimità

L'APPROVA

Nel testo modificato che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATA la disposizione della ASL prot. 0123823/16 del 30 giugno 2016 (notificata il 2 luglio 2016) con cui il Prof. Renato Galzio, Direttore della UOC Neurochirurgia L'Aquila-Avezzano, di concerto con il manager della ASL Dott. Rinaldo Tordera, hanno unilateralmente disposto, senza ravvisare l'opportunità di un preventivo confronto con gli Enti Locali, la sospensione dell'attività del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Avezzano;

CONSIDERATO inoltre che tale decisione è stata giustificata a mezzo stampa dalla carenza di personale medico di neurochirurgia, sia ad Avezzano sia all'Aquila, per un totale di 4 dirigenti medici, carenza che non permetterebbe di garantire il servizio H 24, con doppia reperibilità contemporaneamente in entrambe le sedi;

PRESO ATTO che al fine di razionalizzare le risorse disponibili, l'organico dei medici attualmente a disposizione è stato destinato

all'ospedale di L'Aquila con gravissimo nocumento dell'ospedale di Avezzano e di chi dovesse trovarsi in pericolo di vita per le relative patologie;

RITENUTO di assoluta urgenza acquisire informazioni ufficiali, così da poter agire di conseguenza;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

- **ad attivarsi** affinché riferisca al Consiglio regionale del percorso già avviato dall'Agenzia Sanitaria Regionale in relazione alla rete assistenziale legata alle stroke e ai tempi delle procedure di assunzione di 2 neurochirurghi a tempo indeterminato e ad assumere nell'immediatezza ogni iniziativa che consenta di garantire la funzionalità del servizio anche ad Avezzano».

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.08.2016, n. 552/P

Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) - Modifica parziale degli artt. 5 e 6 e richiesta di parere alla V Commissione consiliare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 03 maggio 2016 che approva l'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali

e sociosanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE);

CONSIDERATO l'esito degli incontri avuti in data 29.06.2016, 19.07.2016 e 02.08.2016 sul tema della compartecipazione sociosanitaria tra il Dipartimento salute e welfare della Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP e UIL FPL, in cui le citate OO.SS. hanno rappresentato i loro timori sulle ricadute economiche che l'applicazione dell'indicatore ISEE potrebbe determinare sulle fasce più deboli e meno abbienti della popolazione;

CONSIDERATO che nell'ultimo incontro del 03.08.2016 si è raggiunta una intesa con le Organizzazioni Sindacali sulla opportunità di innalzare la soglia minima di esonero dal pagamento come determinata al comma 1 dell'art. 5 dell'atto di indirizzo applicativo in oggetto, differenziando tale soglia per tipologia di utenza;

CONSIDERATO che l'intesa raggiunta con le Organizzazioni Sindacali nell'incontro del 03.08.2016 prevede di sostituire la tabella provvisoria 2016 di calcolo dell'ammontare della compartecipazione inserita al comma 5 dell'art. 6 con 3 nuove tabelle distinte per tipologia di utenza prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, così come specificato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che con risoluzione approvata in data 04.08.2016 la V Commissione del Consiglio Regionale ha chiesto di sottoporre al proprio parere vincolante gli indirizzi applicativi della disciplina ISEE, in particolare per quanto riguarda le soglie e gli scaglioni di reddito per il calcolo della compartecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni sociosanitarie dell'anno 2016;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio "Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario", competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole del Dirigente del Servizio competente, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritti

1. **di determinare** al nuovo valore ISEE di € 8.000,00 la soglia minima di esonero dal pagamento indicata al comma 1 dell'art. 5 dell'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 già approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 03 maggio 2016;
2. **di approvare** le nuove tabelle provvisorie di calcolo dell'ammontare della compartecipazione per l'anno 2016 da inserire al comma 5 dell'art. 6 dell'atto di indirizzo applicativo in oggetto così come specificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di approvare** nuovamente l'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013, già adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 03 maggio 2016, nel testo in Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di inviare** il presente provvedimento alla V Commissione consiliare, per acquisirne il parere vincolante.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 552/P del 25 AGO. 2016
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Carlo Massaccesi

ALLEGATO A alla deliberazione di G.R. 552/P /2016

ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO PER L'ATTUAZIONE OMOGENEA E INTEGRATA DEL D.P.C.M. 159/2013 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 1.

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente atto di indirizzo ha lo scopo di promuovere l'applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
2. L'applicazione del presente atto di indirizzo spetta agli Enti di Ambito Territoriale Sociale (ATS) e ai Comuni appartenenti agli ATS della Regione Abruzzo, che sono tenuti ad aggiornare i regolamenti unici a livello di ambito per l'accesso ai servizi sociali, la cui obbligatorietà è stata introdotta dal punto 8 della Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30.01.2007, n. 58/6 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate".
3. I regolamenti a livello di Ambito Territoriale Sociale, ovvero di Comune, recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 e il presente Atto di indirizzo, predisposto ai sensi del comma 6 dell'art. 14 dello stesso D.P.C.M., al fine di disciplinare l'ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.
4. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente locale erogatore.
5. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:
 - a) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:
 - a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - a.2. Telesoccorso e teleassistenza;
 - a.3. Centri diurni per disabili, minori, anziani;
 - a.4. Residenze anziani;
 - a.5. Residenze disabili;
 - a.6. Servizi per la prima infanzia;
 - a.7. Servizi di trasporto;
 - b) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).





6. L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione, di cui al comma 5, potrà essere successivamente aggiornato dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni sulla base delle previsioni del Piano sociale regionale 2016-2018 e dei macrolivelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 2.

Contenuti minimi dei regolamenti per l'accesso agevolato

1. L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), sulla base di appositi regolamenti adottati dagli Ambiti Territoriali Sociali e/o dai Comuni della Regione Abruzzo, in applicazione del D.P.C.M.159/2013.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), del precedente articolo 1, aventi natura sociale o socio-educativa, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 1, e di quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, i regolamenti prevedono che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a), comma 5 dell'art.1, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

6. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ente di Ambito Sociale o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

8. I regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, approvati dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni che ne fanno parte, già previsti dal punto 8 delle linee guida di cui alla DCR 58/6 del 2007, contengono i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, e le relative procedure di valutazione delle condizioni sociali.



Art. 3.

Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento dell'Ambito Territoriale Sociale e del Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Nei regolamenti unici, con particolare riguardo ai servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, gli Enti locali erogatori dell'agevolazione procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata sulla base delle soglie ISEE stabilite, prevedendo le specifiche modalità di pagamento e riscossione delle quote soggette a compartecipazione e mantenendo comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.
4. Gli Enti locali erogatori dell'agevolazione accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 4.

Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è



integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013

Art. 5.

Determinazione delle soglie

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.

2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

3. Il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è fissato in € 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.

4. Compatibilmente con i rispettivi equilibri di bilancio, anche al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi, gli Enti di Ambito Sociale e i relativi Comuni appartenenti all'Ambito stabiliscono, nei regolamenti unici, le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni gradualmente di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le tariffe e i servizi soggetti al regime di compartecipazione fra quelli previsti dall'articolo 1 per quanto di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli Enti di Ambito Sociale e i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale adeguano i rispettivi regolamenti unici al presente atto di indirizzo entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Gli Enti di Ambito Sociale e i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale, che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale

d'Abruzzo 30.01.2007 n. 58/6, approvano i regolamenti unici entro lo stesso termine per l'aggiornamento previsto dal comma 1.

3. Gli Enti di Ambito Sociale trasmettono i regolamenti aggiornati al Servizio "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo entro 10 giorni dalla loro adozione.

4. L'accesso degli Enti locali al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria di cui al comma 4 dell'art. 3 è subordinata all'effettiva adozione dei regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, in coerenza con il presente atto di indirizzo.

5. Per l'anno 2016, in deroga alle soglie fissate all'art. 5, per le prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, si applicano provvisoriamente per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito gli scaglioni di ISEE previsti nelle seguenti 3 tabelle:

Tipologia 1. Adulti disabili non coniugati senza figli (reddito ISEE riferito al solo assistito)

Soglia ISEE minima di compartecipazione dell'utente € 15.000

N Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	Euro 15.000,00	Euro 18.000,00	20%
2	Euro 18.001,00	Euro 20.500,00	40%
3	Euro 20.501,00	Euro 23.000,00	60%
4	Euro 23.001,00	Euro 26.500,00	80%
5	Euro 26.501,00	...	100%

Tipologia 2. Adulti disabili e anziani non autosufficienti coniugati e/o con figli (reddito ISEE riferito al nucleo familiare ristretto ex art. 6 comma 2 DPCM 159/2013)

Soglia ISEE minima di compartecipazione dell'utente € 24.000

N Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	Euro 24.000,00	Euro 26.000,00	20%
2	Euro 26.001,00	Euro 34.000,00	40%
3	Euro 34.001,00	Euro 38.000,00	60%
4	Euro 38.001,00	Euro 42.000,00	80%
5	Euro 42.001,00	...	100%

Tipologia 3. Minori con disabilità (reddito ISEE riferito al nucleo familiare)
Soglia ISEE minima di compartecipazione dell'utente € 36.000

N Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	Euro 36.000,00	Euro 37.000,00	20%
2	Euro 37.001,00	Euro 42.000,00	40%
3	Euro 42.001,00	Euro 47.000,00	60%
4	Euro 47.001,00	Euro 52.000,00	80%
5	Euro 52.001,00	...	100%



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 719

Comune di Balsorano (AQ) – Rimodulazione Piano alienazione alloggi ERP anno 2016. – Legge Regionale 06.07.2011, n.19 e successive modificazioni.**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la Legge Regionale del 06.07.2011, n.19 recante norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da parte dei Comuni, che consente agli stessi di proporre alla Giunta Regionale, per l'approvazione, piani di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del loro patrimonio, salvaguardando i diritti degli assegnatari legittimi;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 828 del 12.11.2013, con la quale è stato approvato il Piano di vendita degli alloggi del Comune di Balsorano (AQ);

VISTO il D.M. 24.02.2015 "Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 1 testualmente recita: "Sono fatti salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Servizio con il n. RA/24972 del 29.08.2016, con la quale il Comune di Balsorano (AQ) ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016, concernente la rimodulazione del Piano di alienazione alloggi – anno 2016, da considerarsi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l'assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell' art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;

CONSIDERATO che le finalità ed il reimpiego dei proventi delle vendite di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono espressamente disciplinati dalle specifiche normative di settore ed in particolare dal comma 13 della Legge 560/93, dall' art. 4 della L.R.76/2001, dall' art. 8 della L.R. 8 novembre

2006 n.33 e dall' art. 17, comma 1 della L.R. 19 agosto 2009, n.16;

PRESO ATTO della rimodulazione del Piano degli alloggi da alienare, proposta dal Comune di Balsorano, allegato alla presente (All. A);

CONSIDERATO che il suddetto "Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari – Rimodulazione anno 2016" risulta predisposto secondo le indicazioni dell'art.4 della Legge 560/93, individuando il 75% del totale patrimonio abitativo vendibile;

RITENUTO:

- necessario in proposito richiamare ancora l'interesse pubblico generale che è sotteso alle dismissioni degli alloggi in questione (valorizzazione del patrimonio pubblico) per evidenziare che, pur nell'interesse regionale della migliore valorizzazione del bene da cedere, non compete a questa Regione la verifica della congruità del prezzo di cessione, che è quello previsto dalla legge, ed in particolare dal comma 10 dell'art.1 della L. 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le successive revisioni o, in alternativa, dal comma 11 dell'art. 1 della Legge 560/93 predetta;
- che l'Amministrazione Comunale dovrà porre particolare attenzione nella determinazione del prezzo degli alloggi con l'aggiornamento/verifica, obbligatorio e attualizzato, al momento della cessione, delle rendite catastali, che vanno a determinare il valore minimo degli alloggi stessi, cui si applica una riduzione fino al 20% del valore, in funzione della vetustà, come precisato al comma 10 dell'art.1 della Legge 560/93, più un'ulteriore riduzione del 10% applicata in caso di pagamento in unica soluzione, come precisato al successivo comma 12, lett. a);
- che la Deliberazione del Consiglio del Comune di Balsorano n. 14/2016, come sopra specificato, è da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l'assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell' art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;
- di poter approvare, pertanto, la rimodulazione del piano di vendita

proposta dal Comune di Balsorano (AQ) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2016;

RILEVATO che per “successive revisioni” delle norme devono intendersi le modifiche intervenute negli anni nella legislazione per la determinazione dei valori reali degli immobili;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la natura giuridica del medesimo;

PRESO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie competenze;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente.

DELIBERA

1. **di dare atto** che la Deliberazione del Consiglio del Comune di Balsorano n. 14/2016, come sopra specificato, è da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l'assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell' art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19.
2. **di approvare** la rimodulazione del piano di vendita degli alloggi di cui alla precedente Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.828 del 12.11.2013, sulla base della proposta inviata dal Comune di Balsorano (AQ), in forza della citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.14/2016, allegata alla presente (All. A), con le precisazione e le prescrizioni riportate in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
3. **di impegnare** l'Amministrazione Comunale:

- a. a dare atto nella vendita degli immobili che l'acquirente è il legittimo assegnatario e che lo stesso risulta in possesso, previa verifica, al momento della cessione, dei requisiti per la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anche ricorrendo all'esame della Commissione assegnazione alloggi territorialmente competente. Qualora non ricorrano dette circostanze, l'immobile va comunque dismesso tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato (comma 2, art.1, L.R. 19/2001);
- b. a rispettare, nella determinazione del prezzo di cessione, quanto previsto dal comma 10 dell'art.1 della Legge 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le “successive revisioni” o, in alternativa, secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'art.1, della L. 560/93 predetta;
- c. a versare immediatamente la somma introitata, in attesa dell'impiego, nella contabilità Speciale secondo le indicazioni dell'Ater di l'Aquila;
- d. a procedere comunque alla dismissione degli alloggi ricompresi nel Piano di vendita ricorrendo alla procedura prevista dall'art.1, comma 2 della L.R. 6.07.2011, n.19, stante il superiore interesse pubblico alla dismissione dello stesso, manifestato dall'Amministrazione Comunale;
- e. a trasmettere al più presto alla Regione Abruzzo, per l'approvazione, la proposta di piano dettagliato per il reimpiego delle risorse, accompagnato da apposito quadro economico per ciascuna destinazione di reimpiego;
- f. a rendicontare annualmente gli incassi e le spese al Servizio competente della Regione Abruzzo.

Segue Allegato



COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678
E-mail: sd@comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

u
ALL-A
u



SERVIZIO 2 - DEMOGRAFICO - WELFARE

Prot. **479**

li 11/05/2016

Riferimento:

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni anno 2016.

racc. a.r.

ALLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Direzione LL.PP.
Servizio Edilizia Sociale
Via Salaria Antica Est 27
67100 L'AQUILA

Si trasmette, per quanto di competenza, la delibera di C.C. n° 14 adottata nella seduta del 29.04.2016


Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Antonio VILLA)



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **719** del **15 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI	
ARRIVO	18 MAG. 2016 DPC
Resp.	<i>RS</i> <i>2672</i>
Prot. n.	<i>2672</i>
data	12.9 AGO. 2016



COMUNE DI BALSORANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA SEDUTA : Pubblica
 N.14 SESSIONE : Straordinaria
 Data 29.04.2016 CONVOCAZIONE : 1°
 OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20,30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	Tordone Mauro	X	
	Capoccitti Gino	X	
	Tuzi Giovanni	X	
	Margani Romina	X	
	Gismondi Roberto Tony	X	
	Laurini Guido		X
	Buffone Antonella	X	

Presiede il Dott Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco del comune di Balsorano. Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, all'art. 58, rubricato "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia del demanio - tra quelli che insistono nel relativo territorio;
- la precitata normativa prevede inoltre che:
 - l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa, approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le predette varianti urbanistiche, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono soggette a valutazione ambientale strategica;
 - l'inclusione di un immobile nel piano in argomento, da pubblicare mediante le forme previste per ciascun Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
 - gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
 - la procedura prevista dall'art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, si estende ai beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del citato D.L. n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del medesimo D.L. n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;



le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nonché le società o gli Enti a totale partecipazione dei predetti enti, possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560;

- gli enti proprietari degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari possono conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli artt. 4 e seguenti del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;
- ai conferimenti ed alle dismissioni degli immobili si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;
- in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, la destinazione funzionale prevista dal piano medesimo, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti;
- l'art. 42, comma 2 lettera l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- risulta allo stato confermato anche per l'anno 2015 il "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari", assunto con delibera C.C.n°12 del 05.04.2013 ad oggetto Piano di alienazioni immobiliari anno 2013 e con delibera C.C.n.28 del 16.08.2015;

Ritenuto in conformità al D.M.24.02.2015 (pubblicato in G.U.20 maggio 2015 n.115) " Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" di aggiornare parzialmente il piano di vendita degli alloggi di proprietà comunale con l'esclusione della sola unità immobiliare di via San Francesco n°11 particella 236 sub 5 foglio 13 rimasta libera e quindi passata in proprietà del comune e con l'aggiunta degli alloggi di via Manzoni n°4 particella 364 sub.4 e di via Nazionale n°34 particella 11 sub.3;

Considerato che secondo quanto disposto dall'art.1 comma 4 della L.24 dicembre 1993 n°560, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia e che l'attuale elenco dei potenziali assegnatari è ampiamente inferiore a tale misura;



Che il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione;

VALUTATO, relativamente agli immobili inseriti nei suddetti Piani, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

CONSIDERATO che i Piani medesimi costituiscono allegato al bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 19, comma 16-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTI gli artt. 33, comma 6, e 33-bis, comma 7, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 27, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO in particolare il D.M.24 febbraio 2015 pubblicato in G.U.20 maggio 2015 n.115 che regola le particolari procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Aree interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Relaziona il sindaco il quale fa presente come il provvedimento prevede solo due nuove unità nel piano degli alloggi con l'esclusione di altro alloggio resosi libero e quindi passato in proprietà all'ente nonché tiene conto del nuovo quadro normativo generale.

Interviene il consigliere Buffone Antonella la quale si dichiara favorevole al provvedimento a condizione che la unità immobiliare passata in proprietà al comune sia assegnata a nucleo familiare in stato di bisogno.

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) Di confermare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, anche per l'anno 2016 il "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari", approvato con delibera C.C.n°12 del 05.04.2013

2) Di riapprovare il piano di alienazione degli alloggi di proprietà comunale di via San Francesco e di via Trieste con l'esclusione della sola unità immobiliare di via San Francesco n°11 particella 236 sub 5 foglio 13 rimasta libera e quindi passata in proprietà del comune e con l'aggiunta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Manzoni n°4 particella 364 sub.4 e di via Nazionale n°34 particella 11 sub.3;

3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Settore V° di porre in essere tutti gli atti ed i conseguenti adempimenti inerenti il presente provvedimento;

4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2015/2017, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;

5) di dichiarare con eguale esito unanime la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


N°	NOMINATIVO	IND. CATASTALE			VIA	VALORE FISCALE
		Foglio	Part.lla	Sub		
1	Mastropietro Attilio	13	1057	1	Trieste n. 5	15.804,00
2	Spennato Francesco	13	1057	2	Trieste n. 5	19.315,00
3	Fantauzzi Francesco	13	1057	4	Trieste n. 5	19.315,00
4	Villa Sante	13	226	5	San Francesco n. 1	15.804,00
5	Fantauzzi Maria	13	226	6	San Francesco n. 1	19.315,00
6	Tersigni Domenica	13	228	1	San Francesco n. 3	15.804,00
7	Campea Armando	13	230	1	San Francesco n. 5	15.804,00
8	Margani Antonio	13	230	3	San Francesco n. 5	15.804,00
9	Tullio Graziano	13	230	4	San Francesco n. 5	19.315,00
10	Tullio Silvia	13	232	1	San Francesco n. 7	15.804,00
11	Fantauzzi Assunta	13	232	2	San Francesco n. 7	19.315,00
12	Margani Barbara	13	232	4	San Francesco n. 7	19.315,00
13	Villa Natalina	13	1052	4	San Francesco n. 9	19.315,00
14	Fantauzzi Paolo	13	1052	6	San Francesco n. 9	19.315,00
15	Villa Piera	13	236	1	San Francesco n. 11	15.804,00
16	Cianfarani Gaetano	13	236	2	San Francesco n. 11	19.315,00
17	Antonini Fausto	13	236	4	San Francesco n. 11	19.315,00
18	Fantauzzi Alfredo	13	364	4	Manzoni n. 4	14.048,00
19	Iacomacci Angelo	13	11	3	Nazionale N. 34	14.461,00



Approvato e sottoscritto



► Il Presidente/Sindaco
f.to Dr Mauro Tordone




► Il Segretario Comunale
f.to Dr Angelo Mascolo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 60 giorni consecutivi

Data 07.05.2016



► Il Responsabile
f.to Dr Angelo Mascolo


ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 60 giorni consecutivi

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 07.05.2016



► Il Responsabile
f.to Dr Angelo Mascolo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Mascolo



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 726

Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) - Conferma del provvedimento già adottato con DGR n. 552/P del 25 agosto 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 03 maggio 2016 che approva l'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e sociosanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE);

CONSIDERATO che con risoluzione approvata in data 04.08.2016 la V Commissione del Consiglio Regionale ha chiesto di sottoporre al proprio parere gli indirizzi applicativi della disciplina ISEE, in particolare per quanto riguarda le soglie e gli scaglioni di reddito per il calcolo della compartecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni sociosanitarie dell'anno 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 552/P del 25 agosto 2016 che approva nuovamente l'atto di indirizzo applicativo in oggetto con modifica parziale degli artt. 5 e 6 e richiesta di parere alla V Commissione consiliare;

CONSIDERATO il parere della V Commissione consiliare n. 15/2016 espresso con esito negativo nella seduta del 29 settembre 2016;

VISTA la legge regionale n. 32/96 che all'art. 1 comma 1 prevede che nei casi in cui sui provvedimenti della Giunta regionale siano chiamate ad esprimersi in via preventiva le Commissioni consiliari, i relativi pareri devono essere formulati entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della richiesta giuntale e che scaduto tale

termine, la Giunta procede dando atto dell'avvenuto decorso del termine utile per la adozione del parere;

VISTO che il Regolamento per i lavori del Consiglio regionale all'art. 73 comma 4 prevede che l'esito dei pareri resi dalle Commissioni consiliari è comunicato alla Giunta regionale entro i due giorni non festivi successivi alla sua adozione e comunque entro il termine di scadenza previsto dalla legge;

CONSIDERATO che la richiesta di parere risulta assegnata alla V Commissione consiliare in data 06 settembre 2016 ed il parere n. 15/2016 è stato reso tardivamente in data 29 settembre 2016 oltre i 20 giorni previsti dalla legge regionale n. 32/96;

CONSIDERATO peraltro che il parere negativo della V Commissione consiliare n. 15/2016 non è motivato se non genericamente come non condivisione della Deliberazione di Giunta regionale n. 552/P del 25 agosto 2016;

RITENUTO che la Giunta regionale possa procedere a deliberare di confermare il provvedimento dando atto dell'avvenuto decorso del termine utile per la adozione del parere;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio "Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario", competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole del Dirigente del Servizio competente, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritti

1. **di confermare** l'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 già adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 552/P del 25 agosto 2016;
2. **di disporre** la pubblicazione del presente atto e della già adottata Deliberazione della Giunta Regionale n. 552/P del 25 agosto 2016 sul BURAT e sul sito internet www.osr.regione.abruzzo.it

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.12.2016, n. 812

DPR 160/2010 (art. 12 comma 3 e 4) - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i." da pubblicare sullo sportello on line in materia di suap dell'Arit e sul portale impresainungiorno.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il DPR 13 marzo 2013, n.59 recante" Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i.
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015" Adozione del modello semplificato e unificato per la

richiesta di autorizzazione unica ambientale -AUA";

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"Norme in materia ambientale"

CONSIDERATO che :

l'art. 10 del DPR 59/2013 prevede che:

- " con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione , di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la conferenza Unificata ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è stato adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale;
- l'autorizzazione unica ambientale sostituisce atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale;
- che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015, tenuto conto dei lavori dell'apposito tavolo istituito nell'ambito della conferenza unificata e considerata l'Agenda per la Semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 2014,è stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)
- che nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 (pubblicato sulla GU n.149 del 30-06-2015 -Supplemento Ordinario n.35) è stato previsto che le Regioni adeguino i contenuti del modello adottato, con le normative regionali di settore e che le Regioni e gli Enti locali ne garantiscano ampia diffusione;

DATO ATTO che l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata in Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 dicembre 2014, previa intesa in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, al punto 5.7 , prevede "l'operatività dell'autorizzazione unica ambientale e l'adozione di moduli unificati e semplificati ".

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160, recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello

unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che, all'art. 1, comma 1, lettera K, chiarisce che il sito web "Impresainungiorno" è il portale di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del sistema pubblico di connettività; all'art. 2, comma 2 dispone che tutti i procedimenti che fanno capo al SUAP sono presentati esclusivamente in modalità telematica; all'art. 12, comma 3, prevede la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione in ambito regionale della modulistica delle amministrazioni responsabili dei subprocedimenti; nonché l'allegato tecnico al DPR 160/2010 laddove, all'art. 4, denominato "Servizi informativi e modulistica del Portale" precisa che, "Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2), del regolamento, il Portale deve rendere disponibili i servizi informativi per i SUAP e gli utenti; ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica; ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica;

VISTO il DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 (c.d. decreto PA), recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ed in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 24 ;

RITENUTO opportuno che la Regione Abruzzo, adegui la propria modulistica alle linee di indirizzo condivise tra Stato-Regioni, Province ed Autonomie locali, al fine di proseguire l'attuazione delle misure di semplificazione e trasparenza amministrativa stabilite dal legislatore statale;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di semplificazione delle procedure in materia ambientale ed in particolare di quelle riguardanti i procedimenti contenuti nel soprarichiamato DPR, attraverso l'utilizzo di una modulistica unica regionale a fronte del continuo mutamento, sia a livello statale che

regionale, delle discipline in materia ambientale, allo scopo di snellire le procedure nella predisposizione degli adempimenti da parte di cittadini ed imprese;

DATO ATTO, che:

- a tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro di cui alla determinazione n. DPA/51 del 1/04/2016, che si è più volte riunito per dare avvio alla predisposizione di modulistiche uniche omogenee al fine di adeguare i procedimenti, di cui al Regolamento AUA (DPR 59/2013), con le normative regionali in materia ambientale che continuano ad essere vigenti in quanto il soprarichiamato DPR accorpa ma non integra i titoli di natura diversa;
- al medesimo gruppo di lavoro, hanno partecipato i Servizi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, competenti per materia ed, in particolare, DPC024 "Servizio Gestione e qualità delle Acque"; DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e Sina" e il "DPC026 "Servizio Gestione Rifiuti", con i quali sono state condivise le procedure ed adeguati i contenuti della modulistica, di cui all'all. B del presente atto, con le normative regionali di settore;

DATO ATTO che le linee guida, di cui al modello allegato "A", e la modulistica, di cui al modello allegato "B", per la presentazione della Autorizzazione unica Ambientale (AUA) sono state inviate al sopracitato gruppo di lavoro, in data 30 giugno; 12 settembre; e 7 settembre, per esprimere le proprie osservazioni conclusive;

VISTA la L.R.1 ottobre 2013 n.31 " Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n.2/2013 e alla 20/2013 che detta disposizioni in tema di semplificazione amministrativa al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con cittadini o le imprese ed in particolare l'art.3;

RITENUTO opportuno:

- pubblicare la modulistica in oggetto sui siti dello Sportello on-line in materia di SUAP dell'ARIT, che opera quale soggetto attuatore per conto della Regione Abruzzo, nel rispetto dell'Allegato tecnico al DPR 160/2010, in modo da sottoporla anche ad una fase di sperimentazione della durata di 6 mesi e, nel contempo, disporre la pubblicazione anche sul portale "Impresainungiorno" semplificando, così, l'accesso ai richiedenti e permettere la pubblicazione della stessa anche sui siti internet dei vari Suap presenti nel territorio regionale, per una maggiore e capillare, oltrechè omogenea, diffusione a livello regionale;
- stabilire che, al fine di mantenere l'omogeneità e la standardizzazione della modulistica, eventuali modifiche e integrazioni emerse nel corso della fase di sperimentazione saranno oggetto di successivo provvedimento della Giunta regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- **di approvare** le linee guida, di cui all'Allegato "A", e la modulistica unica regionale, di cui all'allegato "B", relative alla autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare mandato** all'ARIT affinché provveda alla pubblicazione, sullo sportello on-line in materia di Suap, delle linee guide e della modulistica, dopo averla resa compatibile con quanto previsto dall'allegato tecnico al DPR 160/2010, in modo da consentire ai Comuni (Suap), che hanno aderito al servizio messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, di rendere disponibili

la modulistica e interoperare telematicamente;

- **di pubblicare** la suddetta documentazione anche sul portale "Impresainungiorno", semplificando così l'accesso ai richiedenti;
- **di autorizzare la pubblicazione anche sui** siti internet dei vari Suap presenti nel territorio regionale per una maggiore e capillare, oltrechè omogenea, diffusione della stessa a livello regionale;
- **che tale modulistica** è sottoposta ad una fase di sperimentazione della durata di 6 mesi;
- **che le eventuali** modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie vengano disposte, esclusivamente, con successivo provvedimento della Giunta regionale;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 812 del 5 DIC. 2016
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Valenza)


ALLEGATO "A"

LINEE GUIDA A.U.A.

Sommario

1. Premessa	3
2. L'Agenda di Semplificazione 2015-2017	4
3. La Carta di Pescara e la semplificazione procedimentale	5
4. L'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013).....	7
4.1. DEFINIZIONI	9
4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
4.3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI A.U.A.....	12
4.4. MODIFICA E VOLTURA DELL'A.U.A.....	14
4.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI A.U.A. E DI PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI E DELLE TARIFFE.....	14
4.6. IMPOSTA DI BOLLO	14
4.7. CASI DI IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 14	
4.8. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	16
4.9. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI DA PARTE DELLO S.U.A.P. ALL'A.C. E AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE.....	17
4.10. DURATA E RINNOVO.....	17
MODIFICHE NORMATIVE APPORTATI DAI DECRETI MADIA N. 126/2016 E N. 127/2016.....	19
Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo	19
EDILIZIA	41
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Artt. 5 e 20	41
Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.).....	45
Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Art. 38	45
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 – Art. 7.....	47
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).....	48

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35	48
AMBIENTE.....	55
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale – Artt. 9, 29-quater, 25 e 269	55
DECRETI MADIA	61
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) - (GU n.162 del 13-7-2016)	61
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124. (16G00141) - (GU n.162 del 13-7-2016).....	65





1. Premessa

L'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (di seguito D.L. 5/2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*", al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (di seguito P.M.I.) e gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.).

Tale regolamento, è stato emanato con il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** "*Regolamento recante la disciplina dell'A.U.A. e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*" (di seguito *Regolamento*). Il *Regolamento* è ispirato ai principi statuiti dal citato art. 23 del D.L. n. 5/2012 secondo il quale l'A.U.A.:

- sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica, ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale oggetto del *Regolamento*;
- non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese;
- è rilasciato da un unico ente su istanza di parte ed incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore come il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito D.Lgs. 152/2006).

La nuova disciplina è stata approntata con la finalità di far fronte ad una situazione abbastanza complicata, caratterizzata dalla presenza di numerose autorizzazioni, nulla osta, pareri ambientali di competenza di enti e organi diversi, previste da molteplici normative e di cui le imprese devono munirsi, con un carico crescente di adempimenti burocratici e di costi di gestione.

Tuttavia, proprio perché si tratta di un provvedimento destinato ad operare in materia ambientale, la nuova autorizzazione deve necessariamente rispettare, accanto ai principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e di semplificazione, le esigenze di tutela della salute e dell'ecosistema.

Successivamente con D.M. 8 maggio 2015, in vigore dal 30 giugno 2015, recante "*Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di A.U.A.*", è stato adottato - ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento* - il modello nazionale, semplificato e unificato, per la richiesta di A.U.A..



2. L'Agenda di Semplificazione 2015-2017

L'esperienza passata ha mostrato che per attuare le politiche di semplificazione occorre, oltre all'approvazione di specifiche norme, una forte collaborazione tra i vari livelli di governo per evitare di generare ulteriore complicazione, moltiplicando inutilmente gli adempimenti.

In questa ottica il Governo, le Regioni e i Comuni hanno deciso di condividere una vera e propria Agenda che fissa per una serie di misure prioritarie di semplificazione, un calendario di attività e individua precise responsabilità.

Il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, ha approvato, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.

L'Agenda realizza un nuovo modo di gestire le politiche di semplificazione, puntando sulla condivisione degli obiettivi tra i vari livelli di governo e sul monitoraggio della loro realizzazione. Infatti, attraverso l'Agenda, gli interventi di semplificazione sono diventati impegni comuni tra amministrazioni centrali, regionali e locali, che dovranno cooperare per la loro attuazione.

L'Agenda individua cinque settori strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa. Attuare una efficace semplificazione in questi settori vuol dire contribuire in modo significativo ad innalzare la competitività dell'intero paese e migliorare, al contempo, la qualità della vita delle persone.

In particolare l'Agenda prevede interventi in materia di:

- *fisco*: verifica delle misure di semplificazione già adottate, standardizzazione delle delibere comunali relative alle addizionali;
- *ambiente*: operatività dell'A.U.A., moduli standard per gli adempimenti ambientali, semplificazione per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.);
- *edilizia e paesaggio*: modulistica unica in materia edilizia, operatività dello Sportello Unico per l'Edilizia, regolamento edilizio unico, semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
- *Sportello Unico attività Produttive (di seguito S.U.A.P)*: standardizzazione della modulistica e azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse;
- *conferenza di servizi (di seguito CdS)*: semplificazione della procedura;
- *controlli amministrativi sulle imprese*: semplificazione e coordinamento;
- *digitalizzazione della giustizia*: informatizzazione del processo amministrativo, civile e penale.



Al fine di coordinare le azioni indicate nell'Agenda e verificarne l'operatività, la Conferenza Unificata il 13 novembre 2014 ha sancito un accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'istituzione del comitato inter-istituzionale, l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle imprese e delle loro associazioni.

L'intesa prevede che nell'attuazione dell'Agenda sarà assicurato il più ampio coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. Le associazioni saranno consultate su ciascuno dei settori di intervento dell'Agenda, con particolare riferimento all'implementazione e alla verifica delle azioni.

Inoltre, l'intesa prevede l'istituzione, presso la Conferenza Unificata, del "Comitato inter-istituzionale per la semplificazione" composto dal Ministro per la semplificazione e la PA, dal Ministro per gli Affari regionali, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'A.N.C.I. e dal Presidente dell'U.P.I.. Il comitato svolge attività di indirizzo della politica condivisa, di verifica e aggiornamento periodico dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015- 2017.

Il Comitato è supportato dal tavolo tecnico per la semplificazione costituito dai rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I..

L'Agenda, per quanto concerne l'A.U.A., prevede l'azione volta a garantire la piena operatività dell'A.U.A., attraverso i seguenti interventi:

- 1) definizione della modulistica per la richiesta di A.U.A. e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
- 2) adeguamento della modulistica alle specificità regionali;
- 3) monitoraggio dell'applicazione dell'A.U.A., inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive anche attraverso:
 - a) la semplificazione della disciplina dei procedimenti sostituiti dall'A.U.A.;
 - b) il coordinamento tra *Regolamento* e norme settoriali.

3. La Carta di Pescara e la semplificazione procedimentale

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 502, del 21 luglio 2016 recante "CARTA DI PESCARA" - percorso di partenariato Regione/imprese per l'industria sostenibile. Approvazione del documento. Istituzione di un Comitato di Pilotaggio, definizione modalità di adesione ed ulteriori determinazioni attuative' ha approvato la "CARTA DI PESCARA" al fine di promuovere, nel mondo produttivo, le scelte strategiche contenute nella Carta.

La Carta di Pescara per l'industria sostenibile trae origine dagli orientamenti strategici e dalle politiche dell'Unione Europea. Con riferimento specifico alla politica in materia ambientale,



L'Unione ha definito alcuni principi di carattere generale: principio di precauzione, di correzione alla fonte, di prossimità, di prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione, di cooperazione. I medesimi principi permeano la cosiddetta "economia circolare" che ha trovato nella legislazione nazionale un compiuto riconoscimento con l'adozione del collegato ambientale (Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Un secondo fondamentale riferimento della Carta di Pescara è la cosiddetta "*Strategia Europea 2020*", una strategia decennale per la crescita e l'occupazione che non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale.

A livello regionale, è previsto che ogni territorio definisce una propria **Smart Specialisation Strategy (S3)** che consenta la concentrazione degli interventi di policy in quegli ambiti applicativi che possano avere un rilievo per le regioni in termini di vantaggio competitivo. Nell'ambito della S3 della Regione Abruzzo, la Carta di Pescara costituisce il "collante" degli interventi di politica industriale ed è finalizzata a far evolvere le attività manifatturiere presenti sul territorio (o che verranno attratte nel prossimo futuro) facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale.

Nella Carta di Pescara la Regione Abruzzo identifica come "industria sostenibile" l'attività manifatturiera che persegue una o più delle dimensioni di sostenibilità definita, ad esempio nel campo ambientale, come "la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità".

La Carta offre alle imprese che intenderanno sottoscrivere un "percorso di partenariato impresa-Regione" che riconosce specifiche convenienze per le realtà imprenditoriali che si impegnano a perseguire gli obiettivi dell'industria sostenibile. A fronte di questo impegno, la Regione Abruzzo identifica dei vantaggi in termini di:

- a) semplificazioni procedurali;
- b) riduzione degli oneri amministrativi, fiscali e tributari;
- c) agevolazioni finanziarie;
- d) legislazione di sostegno.



I vantaggi per chi aderisce alla Carta possono essere così elencati:

- riduzione significativa degli oneri fidejussori dovuti a garanzia della partecipazione a procedure di evidenza pubblica e per l'esecuzione dei relativi contratti, previa costituzione di un Fondo di garanzia regionale o previa accensione di una polizza assicurativa da parte di Regione Abruzzo;
- inserimento nei bandi/avvisi a valere sul F.E.S.R. Abruzzo 2014- 2020 di specifiche linee di intervento dotate di budget dedicato; ovvero previsione di criteri di premialità;



inserimento nei bandi/avvisi a valere sul FSE Abruzzo 2014- 2020 di specifiche linee di intervento dotate di budget dedicato; ovvero previsione di criteri di premialità;

- sperimentazione di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria;
- semplificazione del procedimento con riguardo a certificazioni di tipo ambientale, economico e sociale;
- applicazione della massima intensità di sostegno finanziario concedibile (in base ai regolamenti comunitari) in proporzione al grado di adesione alla Carta.
- riduzione degli oneri di verifica e controllo periodico per le emissioni di reflui solidi, liquidi e gassosi;
- **riduzione dei termini di rilascio di A.I.A. e A.U.A.;**
- sconto del 30% su oneri di urbanizzazione primaria in fase di primo insediamento delle imprese e del 50% in caso di ampliamenti nell'ambito dello stesso sito all'interno delle aree industriali;
- sconto fino al 10% su tariffe di servizi idrici, fognari e depurativi;
- eliminazione oneri dovuti dalle aziende in caso di richieste di modifica di destinazione d'uso di un lotto o di un fabbricato, affitti a terzi, volture ecc. quando anche l'azienda subentrante ha aderito alla Carta di Pescara.
- compatibilmente con i vincoli di bilancio derivanti dalla Legge di Stabilità 2017, riduzione dell'aliquota addizionale regionale IRAP;
- efficientamento energetico agevolato;
- autoproduzione di energia facilitata;
- riduzione dei tempi procedurali in caso di procedimenti complessi di natura ambientale mediante interlocuzione preventiva con Regione Abruzzo (screening - CdS preliminare ex art. 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – di seguito L. 241/1990) per definire la documentazione necessaria;
- riduzione al “minimo di legge” dei tempi per le autorizzazioni di competenza del Genio Civile mediante interlocuzione preventiva con Regione Abruzzo;
- creazione di nuova Impresa sostenibile con risorse del Fondo Sociale Europeo;
- ospitare in azienda un tirocinante, nell'ambito di Garanzia Giovani Abruzzo, per 6 mesi a costo zero;
- consentire il rafforzamento delle competenze del capitale umano;
- finanziare dottorati industriali orientati alla sostenibilità;
- bonus finanziari, a valere sul FSE, per le aziende che assumano over 30 a tempo indeterminato.

4. L'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013)

L'A.U.A. si pone come strumento di “semplificazione amministrativa” e risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori,



determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo.

Si tratta di un provvedimento adottato dall'Autorità Competente (di seguito A.C.) e rilasciato dallo S.U.A.P. che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione, indicati nell'art. 3, comma 1, del *Regolamento*, che l'impresa doveva richiedere separatamente ad enti diversi.

In tale ottica, le principali novità introdotte dalla nuova disciplina, concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

Il *Regolamento* prevede che le P.M.I., come definite dal D.M. 18 aprile 2005 ed i gestori degli impianti non soggetti ad A.I.A. o alla procedura di V.I.A., devono presentare la domanda di A.U.A., per il tramite dello S.U.A.P., ove intendano o debbano richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 D.Lgs. 152/2006;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

VANTAGGI

I vantaggi dell'A.U.A. sono:

- **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

CRITICITA'

Non mancano, purtroppo, le criticità ed esse sono di varia natura:

- a) Normative:





- l'A.U.A. accorpa ma NON integra i titoli di natura diversa, nello stesso tempo continuano ad essere vigenti le specifiche norme settoriali;
- non è definito un unico sistema sanzionatorio;



b) Interpretative:

- per quanto attiene al campo di applicazione (in relazione all'art. 7 della D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – di seguito D.P.R. 160/2010);
- obbligatorietà/opportunità di presentazione dell'A.U.A.;
- autonoma impugnabilità degli atti adottati dall'A.C.;
- possibilità di adottare atti con un numero di titoli minori rispetto a quelli richiesti;
- acquisizione del silenzio assenso per i titoli previsti dalla normativa europea e non rilasciati dai soggetti competenti;
- responsabilità dei soggetti coinvolti (avvio del procedimento – CdS – rilascio dell'A.U.A.);

c) Operative:

- l'A.U.A. crea problemi di interazione tra i diversi soggetti coinvolti [S.U.A.P., Regione, Province, ARTA, Comuni, Gestori del Servizio Idrico Integrato];
- tempistica dell'adozione del provvedimento da parte dell'A.C. nel caso di CdS indetta dallo S.U.A.P.;
- problematiche connesse alla trasmissione telematica dovute alla disomogeneità dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti;
- non totale applicazione di quanto previsto all'art. 10 dell'allegato al D.P.R. 160/2010;

4.1. DEFINIZIONI

a) Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.:

- I. Il provvedimento rilasciato dallo S.U.A.P., che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale previsti nel *Regolamento*,
- II. ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio,
- III. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'A.C. tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività,
- IV. in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 152/2006, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'A.C., la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è





tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la data della data dell'autorizzazione.

- b) **Autorità Competente:** La Regione quale competente all'adozione dell'A.U.A. che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo S.U.A.P., ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 160/2010.
- c) **Soggetti competenti in materia Ambientale:** Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'A.U.A., in particolare:
- I. Il gestore del servizio idrico integrato per gli scarichi reflui industriali recapitati in pubblica fognatura;
 - II. la Regione Abruzzo - *DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque* - per gli scarichi reflui di attività produttive non recapitati in pubblica fognatura (ossia acque superficiali, suolo, strati superficiali del sottosuolo);
 - III. la Regione Abruzzo - *DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* - per le emissioni in atmosfera;
 - IV. la Regione Abruzzo - *DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti* - per all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - V. il Comune per:
 - il parere di conformità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia) per tutti gli aspetti inerenti alle competenze proprie o conferite dalla legge statale e/o regionale ai Comuni in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica ed altro,
 - il parere ai sensi della L.R. n. 46/2012, in materia di V.in.Ca;
 - il parere ai sensi del R.D. n. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari,
 - nulla osta ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/1995;
 - VI. la Provincia per comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006,
 - VII. l'ARTA Abruzzo,
 - VIII. l'ASL.
- d) **Sportello Unico Attività Produttive:** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunemente coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010.





Lo S.U.A.P. è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione ai soggetti competenti.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal *Regolamento*, lo S.U.A.P. deve:

- o ricevere dal gestore e trasmettere immediatamente in modalità telematica alla Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- o verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
- o indire e convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'A.U.A., siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- o rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'A.U.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del *Regolamento*, il provvedimento di A.U.A. adottato dalla Regione.

- e) **Modifica sostanziale** di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'A.U.A. in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'A.I.A. e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del *Regolamento*.
- b) Il Gestore ha facoltà di non aderire all'A.U.A., fermo restando il passaggio attraverso lo S.U.A.P., nei casi di impianti soggetti solo al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di uno, o più, tra i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del *Regolamento*:
- I. *lettera b)* - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste,
 - II. *lettera d)* - autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006,
 - III. *lettera e)* - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
 - IV. *lettera f)* - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.





c) la richiesta di A.U.A., salvo il ricorso alla facoltà al precedente punto b), è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, o nel caso di;



- I. nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento;
- II. una modifica sostanziale;

Qualora sia necessario anche un titolo abilitativo edilizio o altro titolo autorizzativo relativo all'esercizio dell'attività (es. Certificato Prevenzione Incendi), il procedimento di A.U.A. è svolto all'interno del procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010; dovrà essere compilata la domanda di A.U.A., da presentare unitamente alla domanda di procedimento unico.

4.3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI A.U.A.

- 1) L'istanza deve essere presentata allo S.U.A.P., esclusivamente per via telematica, nelle modalità individuate dallo stesso, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo, che la inoltra per via telematica all'A.C. e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati al procedimento.
- 2) Lo S.U.A.P. in accordo con l'A.C. procede alla verifica della correttezza formale dell'istanza e procede alla richiesta di integrazione precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito.
- 3) Le verifiche precedenti si concludono entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.
- 4) Nel caso di richiesta di integrazione documentale si applica l'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990.
- 5) Il gestore può chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
- 6) Il mancato deposito, entro il termine fissato, da parte del gestore della documentazione richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza.
- 7) Qualora, oltre ai titoli ricompresi nell'A.U.A., sia necessario acquisire ulteriori titoli abilitativi ai fini della costruzione o dell'esercizio dell'attività, lo S.U.A.P. procederà alla convocazione di apposita CdS di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, nell'ambito della quale l'A.C., promuove il coordinamento dei soggetti competenti ed adotta il provvedimento di A.U.A..
- 8) L'A.C. adotta il provvedimento di A.U.A. nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza.



Se l'A.U.A. sostituisce il titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) del *Regolamento*, l'A.C. adotta il provvedimento di A.U.A. entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza, o in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza.

- 10) Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'A.U.A. ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del *Regolamento*, l'A.C., individuata anche come "amministrazione precedente", ove previsto convoca la CdS di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. L'A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente allo S.U.A.P. per il rilascio del titolo.
- 11) L'A.C. trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite lo S.U.A.P. e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di A.U.A..
- 12) Lo S.U.A.P. assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 13) L'A.U.A. non trova applicazione nel caso di:
 - a) progetti sottoposti a procedimenti di V.I.A. che per previsione di legge statale o regionale includano e sostituiscano tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale (art. 1, comma 2, del *Regolamento*).
 - b) impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
 - I) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006,
 - II) procedimento autorizzativo degli impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006,
 - III) procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008,
 - IV) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006,





- V) l'autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera per la messa in sicurezza di urgenza/emergenza di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.



4.4. MODIFICA E VOLTURA DELL'A.U.A.

1. Per la modifica si rimanda integralmente a quanto prescritto dal *Regolamento*.
2. Per la voltura, lo S.U.A.P. trasmette la pratica alla Regione, che adoterà, ricorrendone le condizioni, il provvedimento di voltura che sarà infine rilasciato dallo S.U.A.P..

4.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI A.U.A. E DI PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI E DELLE TARIFFE

Alla domanda vanno allegati le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese, oneri e diritti istruttori dovuti allo SUAP e all'A.C..

4.6. IMPOSTA DI BOLLO

1. Le Istanze trasmesse per via telematica allo S.U.A.P. devono essere corredate da apposita marca da bollo pari euro 16,00¹, a prescindere dalla dimensione del documento.
2. Ulteriore marca da bollo pari a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento, dovrà corredare il provvedimento di A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P..
3. Bolli pari a 16,00, cadauno, a prescindere dalla dimensione del documento, sono dovuti per la domanda unica che ingloba l'istanza di A.U.A. e per l'atto finale del SUAP, in tal caso l'istanza di A.U.A. non dovrà essere provvisto di autonomo bollo.
4. Si precisa che anche secondo l'Agenzia dell'Entrate, i procedimenti che coinvolgono le amministrazioni competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni e/o nulla-osta, finalizzati al riscontro dell'istanza, sono esenti dall'imposta di bollo trattandosi di atti istruttori non aventi rilevanza esterna, che confluiscono nel provvedimento finale dello S.U.A.P..

4.7. CASI DI IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Vi sono diverse patologie del procedimento amministrativo tali da determinare l'inefficacia della domanda presentata, con conseguente mancata emissione della comunicazione di avvio del procedimento. Si distingue al riguardo tra improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità.

- a) **Improcedibilità.** Si verifica quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge.

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di A.U.A. nei casi in cui:

¹ Ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 così come modificata dall'art. 1 commi 591 e 592, 593 e 594 della legge 27 dicembre 2013, n. 147



si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 (V.I.A.) del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla V.I.A. i relativi progetti.

- II. Sia richiesta la Verifica d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5² comma 3 D.P.R. 8 luglio 1997, n. 357 (Qualora tale esigenza sia stata manifestata successivamente all'avvio del procedimento, l'istanza resta improcedibile per il tempo a disposizione della prescritta autorità competente³ per la ultimazione della verifica dello studio di Valutazione di Incidenza che il gestore è tenuto presentare).

- b) **Irrricevibilità.** Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso della completa illeggibilità di un documento, la mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori ecc.. Il Responsabile dello S.U.A.P., in questo caso, anche su richiesta dell'A.C., comunica al richiedente che è necessario integrare la documentazione precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, salvo eventuale richiesta di proroga, l'istanza è archiviata. Decorso 30 giorni

² Art. 5 della DPR 357/1997 - Valutazione di incidenza.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

³ Art. 46-bis della L.R. 03/03/1999, n. 11 – Valutazione d'Incidenza

1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle categorie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e venatori.
2. Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel comma 1.
3. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi. (...)





dalla presentazione della istanza allo S.U.A.P., in assenza di comunicazioni, l'istanza considera correttamente presentata.

- c) **Inammissibilità.** Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di A.U.A. presentata per un impianto assoggettato ad A.I.A., così come la domanda presentata da un soggetto che non sia qualificabile come gestore.

4.8. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile dello S.U.A.P. comunica l'Avvio del procedimento al richiedente, precisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni con conseguente sospensione dei termini. La Comunicazione dell'avvio del procedimento è UNICA e di competenza esclusiva dello S.U.A.P..

Si rammenta che la Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e dell'art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge 98/2013, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. l'amministrazione competente;
2. l'amministrazione procedente;
3. l'oggetto del procedimento promosso;
4. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
5. la data entro la quale deve concludersi il procedimento, e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
6. nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
7. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
8. la menzione del diritto all'indennizzo automatico e forfetario per il mero ritardo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo.
9. Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/1990, e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento in caso di inerzia da parte dello S.U.A.P..

Per uno schema-tipo di comunicazione di avvio del procedimento, vedi allegato 2 "Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990) di istanza di A.U.A. ai sensi e per gli effetti del *Regolamento*".



4.9. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI DA PARTE DELLO S.U.A.P. ALL'A.C. E AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Il Responsabile dello S.U.A.P., o soggetto da questi formalmente delegato, successivamente alla positiva verifica formale della domanda e alla comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, trasmette, esclusivamente per via telematica, la documentazione all'A.C. all'adozione dell'A.U.A. (Regione DPC024 per province AQ e TE, DPC025 per province CH e PE) ed ai Soggetti Competenti in materia ambientale, coinvolti nel procedimento autorizzativo, come di seguito specificato:

Titolo abilitativo di all'art. 3 comma 1 del Regolamento	Soggetti Competenti in materia ambientale
Lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC024) • COMUNE • ARTA • ASL • GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (solo se è presente almeno uno scarico è in pubblica fognatura)
Lettera b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC024) • REGIONE (DPD023) • COMUNE • PROVINCIA • ARTA • ASL
Lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC025), • COMUNE, • ARTA, • ASL
Lettera d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • Regione (DPC025), • Comune, • ARTA, • ASL
Lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNE • ARTA • ASL
Lettera f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC026) • REGIONE (DPD023) • COMUNE • ARTA • ASL
Lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • PROVINCIA • COMUNE • ARTA • ASL

4.10. DURATA E RINNOVO.

- 1) L'A.U.A. ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio del provvedimento da parte dello S.U.A.P.. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. n. 152/2006)



i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'A.C..

- 2) L'istanza di rinnovo, corredata della documentazione aggiornata, deve essere inviata, dal gestore, all'A.C., tramite il S.U.A.P., almeno sei mesi prima della scadenza.
- 3) È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'A.C. nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
- 4) Per le istanze di rinnovo presentate nei termini sopra indicati, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
- 5) L'A.C. può comunque imporre il rinnovo dell'A.U.A., o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nell'A.U.A. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.



**MODIFICHE NORMATIVE APPORTATI DAI DECRETI MADIA N. 126/2016 E N. 127/2016****Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo***Vigente al: 28-7-2016**Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.



6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.



2. ABR@GATO



Art. 3. (Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5. (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronée o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;



- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

- 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale;
- 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
- 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.





Art. 9. (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.



Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.


1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.



5. ABROGATO

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13. (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 14. (Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza

preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione precedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono



in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le

decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)





1. **1. Contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.**
2. **2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.**
3. **3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.**
4. **4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.**
5. **5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.**
6. **6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.**
7. **7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.**

Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. **1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.**
2. **2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.**
- 2-bis. **2-bis. dall'articolo 11, commi 2 e 3, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.**



Art. 16. (Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
- 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 17. (Valutazioni tecniche)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assenti, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio



il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Art. 18. (Autocertificazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.



Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure ~~stesse da parte del privato~~, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. ~~Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.~~

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.



4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese le attività regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. ABROGATO

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Art. 20. (Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. ABROGATO

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

CAPO IV-bis - EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. (Esecutorietà)



1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Art. 21-quinqies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. ABROGATO

Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. ABROGATO





Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
- 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO V

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:
 - a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
 - b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
 - c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 - d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;





- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Art. 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2.



Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:
 - a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e per i quali l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della



Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. ABROGATO

6. ABROGATO



Art. 26. (Obbligo di pubblicazione)

1. ABROGATO

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27. (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28. (Modificadell'articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Segreto d'ufficio) - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la **presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni**, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.





2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 30. (Atti di notorietà)

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31. ABROGATO





EDILIZIA



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Artt. 5 e 20

Art. 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora artt. 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) , anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico.




3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ~~direttamente o tramite conferenza di servizi~~ ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

- a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
- d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
- g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;~~
- h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
- i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette

4. ABROGATO

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire





1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, ~~acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,~~ e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. ~~Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

~~5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.~~

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al ~~comma 5-bis~~medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a ~~14-ter~~ ~~ter~~ ~~seguenti~~ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al



pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al ~~comma 9~~ agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

~~9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.~~

10. ABROGATO

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.





Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Art. 38

Art. 38. Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria,



artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. **In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;**

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 – Art. 7

Art. 7. Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate allo S.U.A.P. che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, lo S.U.A.P. adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ~~ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.~~

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile dello S.U.A.P. ~~può indire~~ indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, ~~anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.~~ Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

4. ~~Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile dello S.U.A.P..~~

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile dello S.U.A.P.. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a ~~14-ter~~14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile dello S.U.A.P. e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.





Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello

sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di V.I.A. comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;

b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;





di gestore, persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento, e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

- e) sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Capo II - Autorizzazione unica ambientale

Art. 3. Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite dello S.U.A.P..

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla V.I.A. i relativi progetti.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli

impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzativo qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata allo S.U.A.P. che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica allo S.U.A.P., precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente allo S.U.A.P. che, rilascia il titolo. ~~Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.~~ La conferenza di servizi è sempre indetta dallo S.U.A.P. nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, lo S.U.A.P., salvo quanto previsto al comma 7, indica, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.





Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, lo S.U.A.P. trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente allo S.U.A.P. per il rilascio del titolo.

8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite lo S.U.A.P. e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il S.U.A.P., assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5. Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo S.U.A.P., un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.
4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6. Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7. Autorizzazioni di carattere generale

1. E' fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite lo S.U.A.P., ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il S.U.A.P. trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite lo S.U.A.P. a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.

Capo IV - Disposizioni attuative

Art. 8. Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Art. 9. Monitoraggio

1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate allo S.U.A.P., i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Art. 11. Poteri sostitutivi e abrogazioni





1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato;
 - b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
 - c) nell'articolo 281:
 - 1) al comma 1 le parole: « in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
 - 2) al comma 3 le parole: « in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
 - 3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato;
 - 4) il comma 8 è abrogato;
 - 5) il comma 11 è abrogato.

Art. 12. Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1 (omissis)



AMBIENTE

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale – Artt. 9, 29-quater, 25 e 269

9. Norme procedurali generali

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.
3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.





5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'A.I.A., ha luogo ai sensi degli articoli ~~14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater 14 e 14-ter~~ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

9. ABROGATO

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

- a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- b) i motivi su cui è basata la decisione;
- c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessata;

- e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
- f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
- g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.



3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.



L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.


3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, ~~comma 3~~, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente.

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.



5. ABROGATO

6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.

8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m-bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.

12. ABROGATO

13. ABROGATO

14. ABROGATO

15. ABROGATO



16. ABROGATO



**DECRETI MADIA**

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) - (GU n.162 del 13-7-2016)

Vigente al: 28-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Libertà di iniziativa privata

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.





Art. 2

Informazione di cittadini e imprese

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Art. 3

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni). - 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del



procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»;

b) all'articolo 19,

1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;

2) al comma 3,

a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse;

b) la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;

c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.»;

d) all'articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;

e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;



f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.»

Art. 4

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando



DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124. (16G00141) - (GU n.162 del 13-7-2016)

Vigente al: 28-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Disciplina generale della conferenza di servizi

Art. 1

Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:





«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli atti amministrativi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter.





necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di



servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».

Titolo II

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi

Art. 2

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia





1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono soppresse;

2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice» sono soppresse;

b) all'articolo 20:

1) al comma 3:

a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

2) il comma 5-bis è abrogato;

3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;

4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

5) il comma 9 è abrogato.

Art. 3

Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive

1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;

b) al comma 3, le parole «può indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies».

Art. 4

Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.



Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
- b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;
- c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse;
- d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse.

*Art. 6**Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica*

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*Art. 7**Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

*Art. 8**Clausola generale di coordinamento*

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Per copia conforme all'originale
Composta di n° 36 fogli
e n° 71 fasciate.
Pesceara, li 17 NOV 2016

Dott.ssa Emanuela Di Stefano
E. Di Stefano





ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **812** del **5 DIC 2016**

L. SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Cristina Valenza)



SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA¹


SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TAL QUALI O TRATTATI

B1.1 Dichiarazione e impegni del titolare della comunicazione

Dichiara

- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- che le attività di utilizzazione agronomica non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all'autorità competente della presente comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla consistenza dell'allevamento, alla tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché le modifiche agli stoccaggi e ai terreni destinati all'applicazione degli effluenti;
- di conservare presso SEDE LEGALE/FRANTOI N. assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo smaltimento degli effluenti (indicati nel quadro
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati
 - il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica;
 - la documentazione fiscale inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto;
 - i contratti in originale di cessione a detentori di effluenti;
 - gli originali dei verbali di collaudo decennali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- Inoltre (barrare e completare la sezione pertinente in rapporto alla produzione di azoto al campo da effluenti di allevamento) si impegna:
 - considerando che l'azienda produce un quantitativo di azoto annuo al campo superiore a 1000 Kg ed è situata e/o utilizza terreni ricompresi in zona vulnerabile da nitrati, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica (P.U.A.) secondo le modalità e scadenze previste dalla DGR 10.05.2010, n. 383 Regione Abruzzo e trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, e a conservarlo presso la sede Legale/ allevamento assieme alla copia della comunicazione;
 - considerando che l'azienda alleva più di 500 UBA a predisporre un piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità e scadenze previste dalle Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo, DGR 10.05.2010, n. 383 per le aree vulnerabili da nitrati e dalla DGR 500 del 10.09.2009 per le aree non vulnerabili da nitrati, e trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, e a conservarlo presso la sede Legale/ allevamento assieme alla copia della comunicazione;
 - considerando che gli allevamenti ricadono per consistenza nel campo di applicazione del punto 6.6 dell'all.VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (allevamento intensivo di pollame o di suini):
 - a) con più di 40.000 posti pollame;
 - b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c) con più di 750 posti scrofe.
 a predisporre un piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità e scadenze previste dalle Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo DGR 10.05.2010, n. 383 per le aree vulnerabili da nitrati e dalla DGR 500 del 10.09.2009 per le aree non vulnerabili da nitrati, e trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, e a conservarlo presso la sede Legale/ allevamento assieme alla copia della comunicazione;

¹ Si può presentare comunicazione redatta ai sensi della DGR500/2009 e 383/2010 e con della modulistica approvata con Determinazione del 27.09.2012 n.DH27/189 della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e pubblicata sul Bura n.56 del 31.10.2012.



dichiara inoltre:

- di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)
- di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a
(Indicare la relativa scheda di interesse) _____

B1.2 Dati identificativi degli allevamenti

Identificazione allevamento

CODICE ALLEVAMENTO (DA ANAGRAFE ZOOTECNICA BDN)	COMUNE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	UBICAZIONE

Identificazione impianto a biogas

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	CAP	COMUNE	LOCALITÀ

CUAA Azienda	
--------------	--

Codice anagrafe zootecnica identificativo di ogni allevamento	
---	--





B1.3 Consistenza e produzione di effluenti di allevamento

I. ALLEVAMENTO: consistenza media annuale, produzione di effluenti e azoto netto al campo per singolo allevamento sulla base dei parametri stabiliti in tab. 1 e 2 del Dm 7 aprile 2006

CATEGORIA ANIMALI	TIPO STABILIZZAZIONE	DETTAGLI STABILIAZ	MEDIA CAPI	PESO VIVO TOTALE	LIQUAME		LETA ME		AZOTO TOTALE
					Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	
			n./anno	t	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	kg/anno

II. TRATTAMENTI DIVERSI DALL'ANAEROBICO: dati relativi ai liquami trattati per singolo allevamento con riferimento alle linee riportate in tabella 3 del Dm 7 aprile 2006 e s.a.

LINEA TRATTAMENTO	LIQUAME AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	PALABILE POST TRATTAMENTO		LIQUIDI POST TRATTAMENTO		AZOTO TOTALE
			Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	
	m ³ /anno	kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	kg/anno

III. ALTRI LIQUAMI: quantità di altri liquami prodotti: acque meteoriche e acque di lavaggio delle sale di mungitura

Acque	Volume m ³ /anno
Da sala mungitura	
Da platee stoccaggio	
Da spazi esterni	
Totale	



IV. TRATTAMENTO ANAEROBICO: dati relativi ai materiali trattati

CUAA AZIENDE CONFERENTI	EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			ALTRE BIOMASSE	INGRESSO DIGESTORE		USCITA DIGESTORE	
	progr	Cod (prfn.res)	Specie		Liquame/palabile Azoto kg/anno	tipo		Azoto kg/t
					Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno

IV. - bis. EFFLUENTE: separazione solido-liquido


EFFLUENTE AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	MACCHINA TRATTAMENTO	EFFICIENZA	% PALABILE POST TRATTAM.	% CHIARIFICATO	VOLUMI M ³ /ANNO		AZOTO	
						PALABILE	LIQUIDO	PALABILE	LIQUIDO
m ³ /anno	kg/anno			%	%	m ³ /anno	m ³ /anno	kg/anno	kg/anno

V. VOLUMI CEDUTI: dati sulla cessione degli effluenti (ai quali e/o trattati in impianto a biogas per singolo allevamento/impianto

CUAA Azienda acquirente	In qualità di utilizzatrice agronomica (detentore)	Scadenza contratto cessione	Sostanza ceduta	Volume ceduto	Azoto ceduto
	kg/anno			m ³ /anno	kg/anno

B1.4 Stoccaggi

Tipo di stoccaggio	Indirizzo o codice allevamento	Volume
		m ³ /anno





B1.5 Dati riassuntivi

Dati riassuntivi relativi a effluenti di allevamenti/ai quali ero trattati in impianto a biogas presentiamo i seguenti dati totali

EFFLUENTI PRODOTTI PER ALLEVAMENTO/IMPIANTO	VOLUME m ³ /anno	AZOTO kg/anno	TITOLO N kg/m ³	AZOTO ZOOTECNICO %	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
Liquame					qB m ³
Liquame tal quale			0,00		0
Liquame dopo trattamento			0,00		0
Totale liquami	0	0	0,00		
Palabili (**)					
Letame bovino maturo			0,00		0
Palabile/sciolti post trattamento			0,00		0
Totale palabili	0	0	0,00		
Digestato					
Digestato tal quale			0,00		0
Liquido/chiarificato (dopo trattamento) (*)			0,00		0
Totale liquido (*)	0	0	0,00		
Totale solido/palabile (dopo trattamento)					
Totale (*)		0	0,00		

(**) Distingua tra letame bovino maturo e palabili non compostati, ad es. pollina, frazione solida separata dai liquami)

B1.6 Terreni

I. Terreni utilizzabili da allevamento/impianto:

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	TITOLO DISPONIBILITÀ PARTICELLA	NOMINATIVO CONCEDENTE	SUPERFICIE CATASTALE DISPONIBILE HA, ARE	SUPERFICIE ZONA VULNERABILE HA, ARE	SUPERFICIE ZONA NON VULNERABILE HA, ARE	AZOTO SPANDIBILE KG	ORDINAMENTO COLTURALE PRATICATO	DISTANZA DA CONTENITORI DI STOCCAGGIO KM





I. Dati identificativi degli appezzamenti omogenei: (*)


COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (HA, ARA)	TIPOLOGIA DI SUOLO	PRATICA AGRONOMICA PRECEDENTE	MORFOLOGIA

II. Modalità di distribuzione utilizzate: (*)

TECNICA DI DISTRIBUZIONE	MACCHINARI E ATTREZZATURE	TERMINI DI DISPONIBILITÀ DEI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
		PROPRIETÀ	CONTO TERZI

B1.7 Comunicazione del detentore che acquisisce gli effluenti ceduti per l'utilizzazione agronomica
Il detentore (non produttore) è identificato come segue

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA DAL PRODUTTORE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO	TITOLO AZOTO CEDUTO
				m ³ /anno	kg/anno	kg/ m ³



SEZIONE B2 - ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

B2.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione

dichiara

- o di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- o che le attività di spandimento non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all'autorità competente della presente comunicazione² ;
- o di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche e alle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità competente, nonché conformemente alle modalità della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla tipologia del ciclo di lavorazione, alla capacità produttiva del frantolo e ai volumi di reflui prodotti, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio;
- o di conservare presso SEDE LEGALE / FRANTOI N. insieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione (indicati nel quadro);
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati);
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria pubblica;
 - i contratti in originale di cessione delle acque di vegetazione;
 - gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;

allega alla presente comunicazione:

- relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del DM 6 luglio 2005³ e delle discipline regionali di settore;
- dichiarazioni a firma del titolare del sito/del siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

dichiara inoltre:


- di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)
- di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a (indicare la relativa scheda di interesse) _____



² Il D.M. 6 luglio 2005 prevede la presentazione annuale della comunicazione.

³ Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.



**B2.3 Caratteristiche dei contenitori di stoccaggio**

che i contenitori di stoccaggio presentano le seguenti caratteristiche:

Titolare del contenitore di stoccaggio _____

Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m³,
 acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia) _____

B2.4 Dati sulla cessione di acque di vegetazione e di sanse umide

che risultano ceduti i seguenti volumi:

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	IN QUALITÀ DI UTILIZZATRICE AGRONOMICA (DETTENORE)	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO
				m ³ /anno	kg/anno

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI (*)

B3.1

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE LATTIERO CASEARIO

B3.2

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE VITIVINICOLO

B3.3

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE ORTOFRUTTICOLO



ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

<p>SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente), <input type="checkbox"/> Copia di contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori); <input type="checkbox"/> Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e [la Regione Abruzzo per il P.U.A. prevede solamente la compilazione on line, il sw necessario è reperibile al link http://www.direttivantrati.arsa.abruzzo.gov.it/software-pua.html],
<p>SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Documentazione prevista dalla D.G.R. 559/2009 <input type="checkbox"/> Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
<p>SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Relazione tecnica su condizioni di assimilazione, quantitativi e tipologia di acque da utilizzare, modalità di stoccaggio e applicazione, informazioni sulle colture oggetto di fertirrigazione <input type="checkbox"/> Planimetria dell'insediamento con l'indicazione delle zone di produzione delle acque reflue, delle condotte fognarie delle stesse e dei contenitori di stoccaggio;

Per copia conforme all'originale

Composta di n°⁶..... fogli

e n.°¹¹..... fasciate.

Pescara, li¹⁷.....^{NOV} 2016

Dott.ssa *Emanuela Di Stefano*

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.12.2016, n. 852

Approvazione atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alle persone non autosufficienti - piano locale per la non autosufficienza - PLNA 2016.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTA**

- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 75/1 del 25.03.2011 con cui è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2011-2013, pubblicato sul BURA n. 20 Speciale del 30 marzo 2011, prorogato con verbale 161/11 del 01.10.2013;
- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 09/08/2016 con cui è stato approvato il nuovo Piano Sociale pubblicato sul BURA Speciale n. 114 del 09/09/2016;
- che nel medesimo Piano Sociale Regionale sono individuate le Azioni di Piano tra le quali è ricompresa, nell'area dell'Integrazione sociosanitaria, quella relativa allo Sviluppo dei Piani Locali per la non-autosufficienza;
- che il Piano Locale per la non autosufficienza (PLNA) deve essere predisposto mediante il raccordo istituzionale, gestionale e professionale tra Ambito Territoriale Sociale (ATS) e Distretto Sanitario di Base (DSB);

CONSIDERATO

- che, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 03 novembre 2016, sono state ripartite le somme del "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2016, assegnando, in favore della Regione Abruzzo, risorse pari ad € 9.555.000,00;
- che l'art. 2 comma 1 del suddetto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016, vincola la destinazione della sopracitata somma di

€ 9.555.000,00 alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- che tra le aree di intervento definite dal Ministero, la Regione Abruzzo ha individuato prioritariamente le seguenti:
 - a. l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
 - b. la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
 - c. la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano

personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea;

PRESO ATTO

- che l'art. 3, del menzionato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016, impegna le regioni a utilizzare le risorse ripartite e assegnate, prioritariamente e comunque in maniera esclusiva, per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- che all'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016, le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima di cui al comma 2, lettere a), c), d), e) ed h) sono illustrate nell'allegato 1 del Decreto stesso. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del citato Decreto;

ATTESO che, in applicazione della disposizione dell'art. 2, comma 2, del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016, la menzionata somma di € 9.555.000,00 è finalizzata alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria ed è aggiuntiva alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1, art. 2 del medesimo Decreto, non sono sostitutivi ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari;

PRESO ATTO che l'art. 5, del suddetto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016, dispone che le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 2, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3, del Decreto stesso e che il Ministero procede alla erogazione della somma assegnata successivamente alla valutazione del

programma attuativo trasmesso, in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 del medesimo Decreto 2016;

DATO ATTO che il competente Ufficio, in conformità con quanto disposto dal Decreto 26.09.2016, ha trasmesso le modalità di attuazione degli interventi previsti nel territorio regionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. RA 0034574/16 del 09.09.2016 e PEC del 09.09.2016;

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 8339 del 23/11/2016 ha comunicato:

- la idoneità relativa alla documentazione inviata dalla Regione Abruzzo a mezzo PEC in data 09.09.2016;
- l'avvio delle procedure relative alla liquidazione della somma assegnata pari ad € 9.555.000,00;

CONSIDERATO che, in applicazione della presente deliberazione di Giunta Regionale, gli Ambiti Territoriali Sociali -A.T.S.- dovranno predisporre ed approvare i rispettivi Piani Locali per la Non Autosufficienza relativi all'anno 2016, i quali saranno successivamente validati dal competente Servizio Regionale;

PRESO ATTO della comunicazione inviata dal Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali, prot. n. 116/Segr. del 05/12/2016, con cui si conferma la volontà di riservare una quota non inferiore al 50% delle risorse complessive stanziata per la Regione Abruzzo a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, individuate all'art. 3 del Decreto del 26/09/2016;

RITENUTO di dover approvare l' "Atto di Indirizzo Applicativo per lo Sviluppo Locale per gli Interventi rivolti alla Non Autosufficienza - Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze annualità 2016 - Piano Locale per la Non Autosufficienza anno 2016" che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre, di dover destinare la somma di € 9.555.000,00, agli Ambiti Territoriali Sociali con le seguenti modalità:

- € 4.777.500,00, quale quota pari al 50% dell'importo complessivo di € 9.555.000,00, agli Ambiti Territoriali

Sociali, per la realizzazione degli interventi rivolti esclusivamente alle persone non autosufficienti, conformi alle finalità di cui all'art.2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016;

- € 4.777.500,00, quale quota pari al 50% dell'importo complessivo di € 9.555.000,00, agli Ambiti Territoriali Sociali, per la realizzazione degli interventi di cui all'art.2 del Decreto 26.09.2016, rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima, come definite dall'art.3 del Decreto medesimo;

ATTESO di dover recepire, ferma restando le scale per la valutazione già approvate dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 107/2013, le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, Allegato 1 e Allegato 2, individuate all'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016;

RITENUTO di dover demandare i successivi provvedimenti attuativi della presente Deliberazione al competente Servizio regionale;

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e s.m.i. ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare e dal Dirigente del Servizio "Politiche per il Benessere Sociale" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto** della comunicazione inviata dal Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali, prot. n. 116/Segr. del 05/12/2016, con cui si conferma la volontà di riservare una quota non inferiore al 50% delle risorse

complessive stanziare per la Regione Abruzzo a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, individuate all'art. 3 del Decreto del 26/09/2016;

- **di recepire**, ferma restando le scale per la valutazione già approvate dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 107/2013, le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, Allegato 1 e Allegato 2, individuate all'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016;
- **di approvare** l'"Atto di Indirizzo Applicativo per lo Sviluppo Locale per gli Interventi rivolti alla Non Autosufficienza - Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze annualità 2016 - Piano Locale per la Non Autosufficienza anno 2016", che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 03 novembre 2016, le risorse assegnate alla Regione Abruzzo ammontano ad € 9.555.000,00 e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti, e che le prestazioni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché dell'art. 3, del medesimo Decreto non sono sostitutivi ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari;
- **di destinare** la somma di € 9.555.000,00, agli Ambiti Territoriali Sociali con le seguenti modalità:
 - € 4.777.500,00, quale quota pari al 50% dell'importo complessivo di € 9.555.000,00, agli Ambiti Territoriali Sociali, per la realizzazione degli interventi rivolti esclusivamente alle persone non autosufficienti, conformi alle finalità di cui all'art.2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016;
 - € 4.777.500,00, quale quota pari al 50% dell'importo complessivo di € 9.555.000,00, agli Ambiti

Territoriali Sociali, per la realizzazione degli interventi di cui all'art.2 del Decreto 26.09.2016, rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima, come definite dall'art.3 del Decreto medesimo;

- **di demandare** i successivi provvedimenti attuativi della presente Deliberazione al competente Servizio regionale per i Piani Locali per la Non Autosufficienza;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto e del relativo Allegato, "Atto di Indirizzo Applicativo per lo Sviluppo Locale per gli Interventi rivolti alla Non Autosufficienza - Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze annualità 2016 - Piano Locale per la Non Autosufficienza anno 2016", sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito internet dell'Osservatorio Sociale Regionale www.osr.regione.abruzzo.it

Segue Allegato

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

**ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO
PER LO SVILUPPO LOCALE DEGLI
INTERVENTI RIVOLTI
ALLA NON AUTOSUFFICIENZA**

**FONDO NAZIONALE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITÀ 2016**

**PIANO LOCALE
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ANNO 2016**

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

1. PREMESSA

La Regione Abruzzo, al fine di sostenere la qualità di vita delle persone in condizioni di non autosufficienza, promuove sull'intero territorio regionale un complesso di interventi finalizzati a:

- *facilitare la piena integrazione della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita;*
- *valorizzare ed implementare la domiciliarità;*
- *alleviare l'impegno quotidiano dei nuclei familiari.*

Tali interventi sono caratterizzati da un elevato grado di integrazione sociale e sanitaria e vengono pianificati e gestiti dagli Ambiti Territoriali Sociali mediante i Piani Locali per la Non Autosufficienza elaborati in coerenza con le finalità indicate annualmente nei Decreti interministeriali per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze.

Il Piano Locale per la Non Autosufficienza (P.L.N.A.) intende evitare ogni tipologia di ricovero improprio per favorire la permanenza della persona non autosufficiente nel nucleo familiare, migliorando, di conseguenza, la qualità delle relazioni affettive intrafamiliari, nonché delle relazioni sociali.

Tale finalità viene perseguita attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composita ed organizzata, di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e dei nuclei familiari che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone non autosufficienti.

In particolare, il P.L.N.A. si caratterizza come strumento di concertazione tra l'Ente dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) ed il Distretto Sanitario di Base (D.S.B.) e stabilisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal DPCM 29.11.2001 (*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*) e successive modifiche e integrazioni.

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

L'integrazione socio sanitaria all'interno della suddetta rete si fonda sul **processo di presa in carico**.

La presa in carico, dalla quale può originarsi l'invio e l'accesso ai diversi tipi di prestazioni e di interventi, richiede unitarietà nei momenti della valutazione, della definizione del progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.), della verifica e dell'aggiornamento del progetto medesimo.

In tale contesto, il P.L.N.A. definisce:

- il sistema delle responsabilità locali nell'attuazione delle politiche sociali e sanitarie per la domiciliarità;
- i processi unitari per la valutazione del bisogno di cura da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di cui al Piano Sociale Regionale 2011 - 2013 prorogato con verbale di Consiglio Regionale n. 161/11 del 01.10.2013, al nuovo Piano

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

Sociale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 09/08/2016 e al Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010 e ss.mm.ii.

- un processo di presa in carico attraverso il progetto assistenziale individualizzato, di sostegno e di accompagnamento della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare nell'ambito degli interventi individuati nel presente Atto, da valutare nella loro globalità, in rapporto alla situazione di bisogno di assistenza rilevato mediante l'utilizzo di specifiche scale di valutazione;
- gli interventi da attuare e le risorse professionali, sociali, sanitarie e finanziarie, nonché eventuali quote di cofinanziamento da parte dell'ATS e dell'Azienda USL;
- gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati.

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'insieme delle politiche di sostegno della domiciliarità si caratterizza per l'**implementazione della rete dei servizi già programmati all'interno dei Piani di Zona**, a seguito della presa in carico della persona non autosufficiente.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 03 novembre 2016, concernente la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016, stabilisce, all'art. 2, le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f, della Legge 5 maggio 2009, n. 42. Tra le aree di intervento definite dal Ministero, la Regione Abruzzo ha individuato prioritariamente le seguenti:

- a) *l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare;*
- b) *la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;*
- c) *la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano*

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea;

Per l'anno 2016 le modalità per la ripartizione delle risorse per la non autosufficienza sono le seguenti:

- **50% per il finanziamento dei servizi erogati con il P.L.N.A.;**
- **50% per il finanziamento degli interventi rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelle a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, come individuate all'Art. 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016.**

Le risorse a favore della Regione Abruzzo provenienti dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze, pari ad € 9.555.000,00, sono ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali come di seguito specificato:

- a) la quota del 50% pari ad € 4.777.500,00 con i medesimi criteri utilizzati per il riparto degli stanziamenti agli A.T.S. destinati per gli interventi previsti nei Piani di Zona;**
- b) la quota del 50% pari ad € 4.777.500,00 da ripartire con i medesimi criteri utilizzati per il riparto degli stanziamenti agli A.T.S. destinati per gli interventi rivolti alla disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.**

Qualora le somme indicate ai precedenti punto a) e punto b) risultassero superiori o inferiori alle necessità rilevate dagli A.T.S., le somme stesse potranno essere modificate e/o integrate tra loro, ferma restando la quota non inferiore al 40% destinata agli interventi rivolti alla disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, del Decreto del 26.09.2016.

I P.L.N.A. per l'anno 2016, redatti dagli Ambiti Territoriali Sociali, sono articolati in conformità con le suddette finalità, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Gli interventi, servizi e prestazioni ritenuti necessari dall'U.V.M. per la persona non autosufficiente, devono essere inseriti nel P.A.I., predisposto dalla U.V.M. territorialmente competente, prevedendo necessariamente almeno un intervento sanitario ed un intervento sociale.

Il P.A.I. deve individuare l'operatore di riferimento, sia per la persona assistita ed i suoi familiari, sia per gli altri operatori che intervengono a domicilio per la realizzazione del

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

progetto stesso. Tale compito si sostanzia in una attività di raccordo e di collegamento tra servizi e nucleo familiare che deve essere resa in forma unitaria, evitando sovrapposizioni di interventi. Fatta salva l'autonomia della U.V.M. nell'individuazione dell'operatore più adeguato a svolgere tale funzione nello specifico progetto assistenziale, si ritiene che l'assistente sociale dell'ATS e l'infermiere professionale del D.S.B. sono le figure professionali che in misura prevalente devono essere coinvolte nello svolgimento di tale compito.

INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARI AL 50%

2.1 A.D.I. – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.

2.2 A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE.

2.3 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE.

2.4 TELESOCCORSO – TELEASSISTENZA.

2.5 TRASPORTO.

2.6 CENTRI DIURNI.

2.7 ASSEGNAZIONI ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELL'AUTONOMIA PERSONALE.

2.7.1 ASSEGNO DI CURA.

2.7.2 ASSEGNO VITA INDIPENDENTE.

2.1 A.D.I. – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Il servizio **Assistenza domiciliare integrata** fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate **a domicilio**, a persone non autosufficienti, al fine di evitare ricoveri impropri e mantenere la persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita.

2.2 A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE

Il servizio di **Assistenza domiciliare socio assistenziale** è rivolto a persone non autosufficienti che necessitano di interventi di carattere socio-assistenziale finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue e che permettono alla persona stessa di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Sono servizi rivolti alla cura ed igiene della persona, aiuto nella gestione della propria abitazione e sostegno psicologico.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

2.3 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

Il Servizio di Aiuto personale è previsto dall'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è funzionalmente integrativo e complementare ma non sostitutivo al Servizio Domiciliare.

Esso consiste in prestazioni strutturate, finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio. È funzionalmente collegato al sistema dei servizi sociosanitari ed assistenziali e in particolare al servizio di assistenza domiciliare.

2.4 TELESOCORSO – TELEASSISTENZA

Il servizio di telesoccorso prevede interventi tempestivi che coprono l'intero arco della giornata, e sono rivolti a persone non autosufficienti che possono incorrere in situazioni di emergenza, o di improvvisa difficoltà, derivanti da problematiche psico-fisiche e socio-economiche.

Tale tipo di assistenza garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e, comunque, idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio.

Il Servizio della teleassistenza si esplica come l'insieme dei servizi alla persona erogabili telefonicamente ed assume quella forma particolare di telecompagnia, la quale sovente si rivela per l'utente l'unica occasione di evasione dalla solitudine e di stimolo per la socializzazione.

2.5 TRASPORTO

Il servizio di trasporto, anche mediante un servizio di taxi sociale, è rivolto principalmente alle persone non autosufficienti, al fine di facilitare il contatto con le realtà sociali, ricreative, culturali del proprio territorio e partecipare ad attività quali laboratori, teatri, manifestazioni, etc.

Inoltre, tale servizio comprende l'accompagnamento a Centri Diurni, visite mediche, a terapie riabilitative ed altre attività di socializzazione ed integrazione sociale.

2.6 CENTRI DIURNI

Le attività di assistenza e cura delle persone non autosufficienti da parte dei nuclei familiari richiedono di essere supportati e sostenuti da una rete di servizi sul territorio, attraverso i quali sia possibile accedere a servizi e prestazioni che alleviano il carico assistenziale sostenuto dal nucleo familiare.

Fanno parte di questa area di intervento servizi quali i *centri diurni*, intesi come strutture semiresidenziali finalizzate alla deistituzionalizzazione, al sostegno e sollievo al nucleo familiare ed al miglioramento e mantenimento dell'autonomia residua della persona non autosufficiente.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

2.7 ASSEGNAZIONI ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELL'AUTONOMIA PERSONALE

La priorità di accesso alle assegnazioni economiche è definita valutando il possesso del reddito più basso ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

L'accesso alle assegnazioni economiche e alle prestazioni sociosanitarie è subordinato alla presentazione dell'ISEE.

Per la compilazione dell'ISEE le persone maggiorenni non autosufficienti, hanno la facoltà di scegliere un *nucleo familiare ristretto* rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori, *il nucleo ristretto* è composto dalla sola persona con disabilità, tenendo conto dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le persone minorenni non autosufficienti non è consentito optare per *il nucleo ristretto*. Sono previste modalità differenziate in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari delle assegnazioni economiche sono determinate da ciascun Ambito Territoriale Sociale nel rispetto della normativa vigente.

È esclusa ogni possibilità di cumulo delle assegnazioni economiche di cui ai punti 2.7.1 (Assegno di Cura) e 2.7.2 (Assegno Vita Indipendente) del presente Atto di indirizzo applicativo.

2.7.1 ASSEGNO DI CURA

L'assegno di cura è un sostegno economico in favore dei nuclei familiari finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona non autosufficiente e a garantire alla stessa la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali.

L'erogazione dell'assegno di cura è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo e ad evitare il ricorso al ricovero ospedaliero. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta alla persona non autosufficiente da parte del nucleo familiare, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

La disponibilità all'assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l'individuazione dell'assistente familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio Sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato (PAI).

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

Nell'accordo devono essere indicati:

- il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi della verifica;
- l'entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell'accordo;
- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell'intervento.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad **acquisire copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati.**

L'importo minimo mensile dell'assegno di cura è stabilito in € 300,00, mentre quello massimo ammonta ad € 500,00.

2.7.2 ASSEGNO VITA INDIPENDENTE

L'Assegno Vita Indipendente è un beneficio economico attivato su richiesta e finalizzato alla vita indipendente delle persone non autosufficienti, attraverso il quale la persona, in forma autogestita, fruisce dei servizi socio assistenziali che l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ritiene necessari per la realizzazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

I servizi socio assistenziali individuati nel P.A.I. sono oggetto di apposito accordo sottoscritto con il Servizio sociale competente.

Nell'accordo devono essere indicati:

- il progetto personale individualizzato;
- i servizi da acquistare in forma autogestita;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi di verifica;
- l'entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- gli altri impegni da parte del beneficiario il quale si assume la responsabilità dell'accordo;
- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell'intervento.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e, ad **acquisire copia dei pagamenti effettuati per l'acquisto dei servizi socio-assistenziali individuati nel PAI.**

L'importo minimo mensile dell'assegno Vita Indipendente è stabilito in € 500,00 Euro, mentre quello massimo ammonta ad € 900,00.

L'Assegno Vita Indipendente è incompatibile con l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. 23.11.2012, n. 57.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARI AL 50%
ART. 3 DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI 26.09.2016

2.8 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA

2.8.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)

2.8.2 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA AI SENSI DELL'ART. 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 26.09.2016.

2.9 A.D.I. – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA

2.10 A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA

Interventi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, finalizzati ad evitare ricoveri impropri e a mantenere il disabile gravissimo nel proprio ambiente di vita.

L'art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 recita: *Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;*
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);*
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;*
- d) persone con lesioni spinali fra Co/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;*
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical*

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

- Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;*
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;*
 - g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;*
 - h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;*
 - i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.*

Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e) e h), sono illustrate nell'Allegato 1 al Decreto 26/09/2016. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'Allegato 2 al Decreto 26/09/2016.

2.8 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA

È un beneficio economico a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.

L'assegno disabilità gravissima è attivato su richiesta, in favore dei nuclei familiari ed è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona in condizione di disabilità gravissima e a garantire alla stessa la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando tra l'altro, il ricovero in strutture ospedaliere e/o residenziali.

2.8.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)

L'erogazione dell'assegno disabilità gravissima a favore di persone affette da SLA è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di dipendenza vitale al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

Le modalità ed i termini di erogazione dell'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da S.L.A. sono stabiliti dal Piano Esecutivo SLA, approvato con DGR n. 742 del 12.11.2012, nei limiti delle risorse disponibili assegnate a ciascun A.T.S..

2.8.1.1 DESTINATARI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono presentare istanza di accesso all'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo per i quali sia stata certificata la diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), rilasciata da struttura pubblica competente.

L'istanza, corredata dalla suddetta certificazione di diagnosi definitiva di SLA, deve essere presentata all'EAS nel cui territorio è compreso il Comune di residenza della persona affetta da SLA mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta.

L'istanza deve essere formulata, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il "Modello di istanza di assegno di cura" - Allegato "5" di cui alla DGR n. 742 del 12.11.2012.

2.8.1.2 ATTIVAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI.

L'entità dell'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA è commisurata al "livello di intensità assistenziale" di cui necessita il malato di SLA, correlato al "punteggio globale" del "grado di compromissione funzionale", come definiti nella "Scheda per la valutazione dello stadio di malattia nei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)", elaborata dal Centro regionale per le malattie neuromuscolari-Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, Allegato "2" di cui alla DGR n. 742 del 12.11.2012.

La valutazione del grado di compromissione funzionale dei malati che hanno presentato istanza di accesso agli assegni di cura è effettuata dalla UVM competente per territorio.

A tal fine, entro 20 (venti) giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al punto 2.8.1.1, gli EAS attivano le UVM competenti per territorio, trasmettendo alle medesime le istanze corredate dalla relativa documentazione.

Applicando i criteri di valutazione stabiliti nella citata "Scheda per la valutazione dello stadio di malattia", l'UVM definisce per ciascun malato il punteggio globale – espresso in cifre e in lettere con un numero da 0 (zero) a 72 (settantadue) – indicante il grado della compromissione funzionale del malato.

Le UVM trasmettono agli EAS richiedenti la suddetta documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio delle istanze presentate.

2.8.1.3 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA SLA

Gli Assegni disabilità gravissima per le persone affette da SLA vengono erogati alle persone per le quali, in applicazione della suddetta "Scheda per la valutazione dello stadio di malattia", il punteggio globale del grado di compromissione funzionale, risulti uguale o superiore a 10 (dieci).

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

A ciascun livello di intensità assistenziale di cui necessita la persona affetta da SLA, corrisponde un diverso importo dell'assegno, nei limiti delle risorse disponibili assegnate a ciascun A.T.S., come di seguito indicato:

FASCIA	COMPROMISSIONE FUNZIONALE PUNTEGGIO GLOBALE	INTENSITÀ ASSISTENZIALE	IMPORTI MENSILI
A	0-9	Bassa	€ 0,00
B	10-18	Media	€ 440,00
C	19-24	Medio-alta	€ 660,00
D	≥ 25	Alta	€ 1.100,00

2.8.1.4 ACCORDO DI FIDUCIA

L'impegno a utilizzare l'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA, deve essere formalizzato attraverso apposito "accordo di fiducia" sottoscritto dal malato ammesso a contributo, o dalla persona che ne tutela gli interessi e dall'EAS, prima dell'avvio della effettiva erogazione dell'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA.

Nell'accordo devono essere contenuti:

- ✓ la scelta tra l'utilizzo dell'assistenza da parte di familiare caregiver o di assistente familiare, indicando i relativi nominativi, e, nel primo caso, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che il caregiver è un familiare che si occupa della persona affetta da SLA, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione;
- ✓ le prestazioni assistenziali che il familiare caregiver o l'assistente familiare devono assicurare;
- ✓ la durata dell'accordo;
- ✓ le modalità e i tempi della verifica sul rispetto degli impegni all'assistenza.

La mancanza di sottoscrizione del suddetto accordo è causa di decadenza dal contributo.

L'atto di impegno deve contenere i dati identificativi e i recapiti, compreso telefono/fax ed email del sottoscrittore, e deve essere corredato da fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità.

L'EAS è tenuto a monitorare almeno trimestralmente il rispetto dell'accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad acquisire copia dei versamenti contributivi effettuati.

Gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad adeguare l'importo dell'Assegno Disabilità Gravissima per le persone affette da SLA ai malati per i quali l'UVM, a seguito di nuova valutazione, verifica l'aggravamento della patologia e assegna un punteggio globale di compromissione funzionale corrispondente a un livello di intensità assistenziale più elevato.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

L'Assegno Disabilità Gravissima per le persone affette da S.L.A. è incompatibile con:

- 1. l'Assegno di Cura (2.7.1);**
- 2. l'Assegno Vita Indipendente (2.7.2);**
- 3. l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. 23.11.2012, n. 57 .**

2.8.2 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA

Possono presentare istanza di accesso all'Assegno disabilità gravissima, tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo che si trovino nella condizione di disabilità gravissima definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016 e che dovrà essere certificata dalla U.V.M. territorialmente competente su attivazione dell'Ente di Ambito Sociale, utilizzando, ferma restando le scale per la valutazione già approvate dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 107/2013, le scale di valutazione di cui al comma 2 lettere a), c), d), e) ed h) illustrate nell'allegato 1) del Decreto del 26.09.2016. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2) del citato Decreto Interministeriale del 26.09.2016.

L'istanza deve essere presentata all'EAS nel cui territorio è compreso il Comune di residenza della persona in condizione di disabilità gravissima mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta.

L'erogazione dell'assegno disabilità gravissima è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

La disponibilità all'assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l'individuazione dell'assistente familiare, deve essere formalizzata attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio Sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato (PAI).

Nell'accordo devono essere indicati:

- il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi della verifica;
- l'entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell'accordo;

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell'intervento.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad **acquisire copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati.**

L'importo minimo mensile dell'Assegno Disabilità Gravissima è stabilito in € 800,00, mentre quello massimo ammonta ad € 1.100,00, nei limiti delle risorse disponibili assegnate a ciascun A.T.S..

L'Assegno Disabilità Gravissima è incompatibile con:

- 1. l'Assegno di Cura (2.7.1);**
- 2. l'Assegno Vita Indipendente (2.7.2);**
- 3. l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. 23.11.2012, n. 57;**
- 4. l'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da S.L.A. (2.8.1)**

2.9 A.D.I. – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA

Il servizio **Assistenza domiciliare integrata** fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate **a domicilio**, a persone in condizione di disabilità gravissima e alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

2.10 A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA

Il servizio di **Assistenza domiciliare socio assistenziale** è rivolto a disabili gravissimi e alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, che necessitano di interventi di carattere socio-assistenziale finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue della persona assistita che permettono alla persona stessa di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Sono servizi rivolti alla cura ed igiene della persona, aiuto nella gestione della propria abitazione e sostegno psicologico.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

La durata dei P.L.N.A. è relativa all'anno 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il P.L.N.A. 2016 viene approvato dall'organo esecutivo dell'Ente di Ambito Sociale (E.A.S.), con atto formale, e individua, oltre alla definizione del contenuto di cui al punto 1, gli interventi che l'Ambito Territoriale Sociale intende attuare esclusivamente tra quelli elencati al punto 2, precisando, inoltre, le modalità utilizzate per l'assegnazione dei benefici economici ai soggetti beneficiari, nel rispetto della normativa vigente.

Nella fase di redazione del Piano, l'E.A.S. assicurerà il confronto con le OO.SS. dei pensionati e le Associazioni per disabili a livello locale.

Al Piano devono essere allegati:

- il verbale di approvazione del Piano, da parte dell'organo comunale competente nel caso di E.A.S. monocomunale e da parte della Conferenza dei Sindaci nel caso di E.A.S. pluricomunale;
- il verbale del confronto con le OO.SS. Confederali e dei Pensionati e con le Associazioni di disabili;
- il protocollo d'intesa, specifico per il P.L.N.A., tra l'Ambito Territoriale Sociale e l'Azienda USL territorialmente competente. Questo dovrà indicare, in particolare per l'ADI, la copertura dell'80% del costo del servizio da parte della Azienda U.S.L., così come previsto dal Piano Sociale Regionale.

Il P.L.N.A., unitamente ai suddetti allegati, deve essere presentato a cura dell'E.A.S. alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, in Via Conte di Ruvo n. 74 - 65127 Pescara (PE), entro il **termine perentorio di quindici giorni** dalla data di pubblicazione sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it - sezione Avvisi - della Deliberazione G.R. di approvazione del presente Atto di Indirizzo.

Decorso tale termine, gli importi assegnati agli A.T.S. inadempienti verranno ripartiti tra gli altri Ambiti aventi diritto con gli stessi criteri e le stesse modalità definiti nel presente Atto di Indirizzo.

L'Atto di Indirizzo unitamente alla deliberazione G.R. di approvazione verrà successivamente pubblicato sul BURAT.

Nel periodo di vigenza del P.L.N.A. è possibile apportarvi modifiche e integrazioni, includendo, sostituendo o eliminando uno o più servizi previsti nel presente Atto di indirizzo, dandone comunicazione al Servizio Regionale competente.

Le suddette modifiche e integrazioni devono essere approvate dall'organo esecutivo dell'ente con atto formale, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo assegnato.

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

4. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

La liquidazione dei contributi assegnati agli A.T.S. verrà disposta con le seguenti modalità:

- **il 70%, in acconto dell'importo assegnato**, successivamente all'approvazione del presente Atto di Indirizzo applicativo;
- **il 30%, a saldo dell'importo assegnato**, è erogato a seguito della *presentazione della rendicontazione sulle attività svolte conformemente a quelle previste nel PLNA*;

5. RENDICONTAZIONE

Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità previste dal presente Atto di Indirizzo, anche alla luce degli obblighi di Trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, la Regione Abruzzo è tenuta a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2, art. 5 del Decreto 26.09.2016, tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza.

Pertanto, gli Enti di Ambito Sociale, destinatari dei contributi, **sono tenuti ad inviare apposita rendicontazione** entro il 30 giugno 2017, unitamente ad un **dettagliato rapporto finale** sui risultati raggiunti.

Nella rendicontazione dovranno essere specificamente riportati, **per ciascun tipo di intervento individuato al punto 2 del presente Atto di Indirizzo:**

- il numero degli utenti disabili;
- il numero degli utenti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
- il numero degli utenti disabilità gravissima;

- la spesa sostenuta per disabili;
- la spesa sostenuta per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
- la spesa sostenuta per disabilità gravissima.

Inoltre, gli Enti di Ambito Sociale dovranno necessariamente comunicare al competente Servizio Regionale, entro il 15 marzo 2017, il numero di persone in condizione di disabilità gravissima assistite nel proprio territorio distinti per tipologia di disabilità, secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere da a) a i), art. 3 del Decreto 26.09.2016.

6. RECUPERO E COMPENSAZIONE SOMME

In caso di mancata o irregolare rendicontazione del precedente P.L.N.A. da parte degli Enti di Ambito Sociale si procederà al recupero delle somme non utilizzate o irregolarmente utilizzate mediante il conguaglio con le somme da liquidare nell'annualità successiva o la restituzione delle stesse alla Regione Abruzzo.

 DETERMINAZIONI

 CONSIGLIO REGIONALE

 DIRIGENZIALI

 DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
 RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE 29.12.2016, n. AA/OG/77
Procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 comma 2bis del D. Lgs. n. 165/2001, mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali- presso gli uffici del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila. Indizione e Approvazione bando.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare gli articoli 30 e 34;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) " ed in particolare il comma 424 che disciplina, tra l'altro, la ricollocazione delle unità soprannumerarie degli Enti di area vasta;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 " Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n.160;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto "Modifica dotazione organica.

Programmazione dei fabbisogni di personale e della Dirigenza triennio 2016/2018", modificata ed integrata con deliberazione n. 155 del 21/12/2016;

PRESO ATTO che nei citati provvedimenti di programmazione è prevista la copertura, per l'anno 2016, di n. 8 posti ripartiti nelle seguenti categorie e profili professionali:

- n.1 posto di Categoria B (accesso B1) con profilo professionale "Collaboratore per le attività di supporto";
- n.1 posto di Categoria B (accesso B3) con profilo professionale "Collaboratore specializzato per assistenza d'aula";
- n.1 posto di Categoria C con profilo professionale "Assistente Informatico";
- n.1 posto di Categoria C con profilo professionale "Assistente Addetto Stampa";
- n.4 posti di Categoria C con profilo professionale "Assistente Amministrativo";

ATTESO che le procedure concorsuali sono soggette al previo esperimento di procedure di mobilità ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (artt. 30 e 34 bis);

RILEVATO che nei richiamati atti di programmazione è previsto che, in coerenza con lo spirito delle vigenti disposizioni, per la copertura dei posti, nell'ambito delle procedure di mobilità, e fermo restando il possesso dei prescritti requisiti professionali, si stabilisca una riserva in via prioritaria e secondo il seguente ordine di precedenza:

- a. per il personale della Giunta Regionale e degli Enti, Agenzie e Aziende regionali di cui all'articolo 4 della L.R. 49/2010;
- b. per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le Province e gli Enti di area vasta interessati dal processo di ricollocazione del personale di cui al comma 424 della Legge 190/2014;

CONSIDERATO che la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni costituisce autorizzazione, per il Dirigente preposto al personale, all'espletamento della procedura di reclutamento ;

RILEVATO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dal comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;

VISTO il vigente regolamento di mobilità;

VALUTATO che i dipendenti delle Enti, Agenzie e Aziende regionali, di cui all'articolo 4 della L.R. 49/2010, possono essere ammessi a condizione che siano destinatari dei CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali ovvero delle norme di cui al D.Lgs. n. 165/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 che impone alle Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione, di verificare la presenza di personale pubblico in disponibilità;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 27876 del 27 dicembre 2016 è stata avviata tale procedura di verifica dettata dal citato articolo 34 bis;

TENUTO CONTO che la procedura di ricollocazione - di cui al comma 424, articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - è ancora in essere e che l'articolo 16 del DL 113/2016 prevede che nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 % del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 67545 del 19 dicembre 2016, ha reso note le percentuali di ricollocamento del personale soprannumerario, che per la Regione Abruzzo è pari al 98,7 %;

VISTA la ripetuta L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull'autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di indire**, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 8 posto a tempo pieno e indeterminato con sede in L'Aquila;
2. **che i posti** oggetto della procedura, di cui al punto 1, sono i seguenti:
 - n.1 posto di Categoria B (accesso B1) con profilo professionale "Collaboratore per le attività di supporto";
 - n.1 posto di Categoria B (accesso B3) con profilo professionale "Collaboratore specializzato per assistenza d'aula";
 - n.1 posto di Categoria C con profilo professionale "Assistente Informatico";
 - n.1 posto di Categoria C con profilo professionale "Assistente Addetto Stampa";
 - n.4 posti di Categoria C con profilo professionale "Assistente Amministrativo";
3. **di approvare** l'avviso di mobilità nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;
4. **di precisare** che non si procederà alla copertura dei posti tramite la procedura avviata con il presente atto nel caso in cui:
 - a. abbia esito positivo la procedura avviata contestualmente ai sensi dell'art. 34bis del D.L.gs. 165/2001 che ha carattere prioritario;
 - b. abbia esito positivo la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario degli Enti di Area vasta di cui al comma 424 della legge n. 190/2014;
 - c. si renda impossibile procedere per eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni.
5. **di pubblicare** l'avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (<http://bura.regione.abruzzo.it/>) e sul

sito internet del Consiglio regionale
(<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>
/).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tiziana Grassi

Segue Allegato

Avviso di bando, come parte integrante, alla determinazione del Dirigente del Servizio di Gestione Risorse Umane n. 77/AA/OG del 29 dicembre 2016

REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE DI RUOLO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 165/2001 (AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIVERSE CATEGORIE E PROFILI PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO CON SEDE IN L'AQUILA

**ART. 1
OGGETTO**

1. E' indetta, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili, presso gli uffici del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in L'Aquila.
2. I posti sono riservati in via prioritaria, e secondo il seguente ordine di precedenza, al personale assunto a tempo indeterminato, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.3:
 - a. della Giunta Regionale, degli Enti, Agenzie e Aziende regionali di cui all'articolo 4 della L.R. 49/2010;
 - b. degli Enti di area vasta (Province e Città Metropolitane), coinvolti nel processo di ricollocazione del personale soprannumerario di cui al comma 424 dell'art. 1 della Legge 190/2014;
3. Gli stralci dei contenuti dei profili oggetto della selezione sono riportati nell' *allegato "A" - schede da 1 a 5*;
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento interno disciplinante la mobilità del personale;
5. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane.

**ART. 2
POSTI OGGETTO DELLA SELEZIONE**

I posti da ricoprire, oggetto della selezione di cui all'art. 1 del presente bando, sono quelli di seguito elencati:

- a) n. 1 posto di Categoria B (accesso B1) con profilo professionale "Collaboratore per le attività di supporto";
- b) n. 1 posto di Categoria B (accesso B3) con profilo professionale "Collaboratore specializzato per assistenza d'aula";
- c) n. 1 posto di Categoria C con profilo professionale "Assistente Informatico";
- d) n. 1 posto di Categoria C con profilo professionale "Assistente Addetto Stampa";
- e) n. 4 posti di Categoria C con profilo professionale "Assistente Amministrativo";

1007

Avviso allegato, come parte integrante, alla determinazione del Dirigente del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane n. 77/AA/OG del 29 dicembre 2016

ART. 3

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000:
 - a) inquadramento di ruolo nella categoria:
 - **B (accesso B1) - per il profilo di cui all'articolo 2 lettera a)**
 - **B (accesso B3) - per il profilo di cui all'articolo 2 lettera b)**
 - **C - per i profili di cui all'articolo 2 lettere c), d) ed e)**del Comparto Regioni ed Autonomie locali o in una posizione corrispondente di altro Comparto;
 - b) profilo professionale equivalente per contenuto a uno di quelli indicati nell'art. 2;
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla selezione e, comunque, dall'assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Regionale.

ART. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso (*Allegato "B"*), il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail e recapito telefonico, presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione;
 - b) l'Ente, l'area e l'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio;
 - c) il CCNL di cui è destinatario;
 - d) la categoria o qualifica di inquadramento nell'ambito del CCNL di appartenenza, con indicazione della posizione economica all'interno della stessa, il profilo professionale posseduto, con specificazione del relativo contenuto;
 - e) la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando nella domanda se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; in questo secondo caso indicare la relativa percentuale;
 - f) il titolo di studio posseduto, precisando il punteggio, la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;
 - g) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato ovvero la indicazione dei procedimenti penali subiti;
 - h) di non essere stato, negli ultimi 5 anni, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della censura ovvero di indicare eventuali procedimenti disciplinari subiti;
 - i) di essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (*solo per i candidati che hanno con l'Amministrazione di appartenenza rapporto di lavoro a tempo parziale*);
 - j) di essere a conoscenza che il mancato rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione di provenienza entro i termini di cui all'art. 9 comma 3 del bando, determina la decadenza del titolo al trasferimento.
 - k) di essere dipendente di un Ente per i quali è prevista la riserva di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) o b);
 - l) **per i soli candidati dipendenti di Enti, Agenzie e Aziende regionali id cui all'art. 4 della Legge 49/2010:**
di essere destinatario del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali ovvero delle norme di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mobilità e di essere stato assunto per concorso pubblico;

Avviso allegato, come parte integrante, alla determinazione del Dirigente del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane n. 77/AA/OG del 29 dicembre 2016

2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) **curriculum professionale**, redatto secondo il modello allegato al presente avviso (*Allegato "C"*), dal quale risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni svolte, specificando se trattasi di prestazioni lavorative a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. I candidati dovranno altresì indicare ogni altra esperienza lavorativa, precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte, nonché ulteriori titoli posseduti. Dovrà essere specificato il grado di conoscenza dei principali programmi informatici e di almeno una lingua straniera. I candidati dovranno, infine, riportare sul curriculum le esperienze formative specifiche e pertinenti al posto da ricoprire.
 - b) **declaratoria del profilo professionale posseduto**, desunto dagli atti di organizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
 - c) Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda e nell'allegato curriculum, alla domanda di partecipazione deve essere allegata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, **copia fotostatica completa di un documento di identità in corso di validità**; in caso di invio tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata) il documento deve essere prodotto in formato PDF ed allegato al messaggio;
3. La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione. L'invio della domanda attraverso la P.E.C. (Posta elettronica certificata) personale, assolve anche all'obbligo della firma;
4. **Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese – nel contesto della domanda di ammissione alla selezione - in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000**; qualora la falsa dichiarazione venga accertata a trasferimento avvenuto del dipendente, il relativo contratto individuale di lavoro è risolto immediatamente.

ART. 5

MODALITÀ DI SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione può essere inoltrata a mezzo posta (raccomandata A. R.), o consegnata a mano, in busta indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L'Aquila. La busta dovrà riportare la dicitura **"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il profilo _____ (indicare il profilo professionale per il quale si concorre)"** La consegna a mano è consentita nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
2. La domanda può essere inviata anche via mail da parte di tutti coloro che posseggono un indirizzo personale di P.E.C. – Posta Elettronica Certificata - al seguente indirizzo: servizio.personale@pec.crabruzzo.it, indicando all'oggetto **"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il profilo _____ (indicare il profilo professionale per il quale si concorre)"**; in tal caso la stessa può essere alternativamente redatta in formato PDF ed allegata al messaggio, ovvero, scritta direttamente tramite l'editor di posta elettronica utilizzata rispettando, comunque, lo schema allegato B al presente avviso di selezione;
3. Qualunque sia la modalità prescelta, la domanda **potrà essere presentata esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.A.T e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione. Le domande inviate prima o oltre il termine previsto saranno escluse dalla selezione.** A tal fine la fede il certificato del messaggio di posta elettronica certificata, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio del protocollo generale del Consiglio regionale;
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva

Avviso integrato, come parte integrante, alla determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane n. 77/AA/OG del 29 dicembre 2016

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE, ESCLUSIONE.

1. Qualora dall'esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all'interessato, fissandogli un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione.
2. Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d'integrazione:
 - a. i candidati che hanno spedito la domanda di partecipazione prima o oltre il termine previsto;
 - b. i candidati che non hanno firmato la domanda con la sola eccezione dell'inoltro tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata);
 - c. i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione attraverso una P.E.C. (Posta elettronica certificata) non corrispondente alla propria identità personale come rilevabile dal documento d'identità in formato PDF allegato;
 - d. i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti.
3. Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dall'avviso o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del comma 1, provvede la competente struttura della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale che, con atto del Dirigente, formula l'elenco degli ammessi;
4. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, può essere disposta in ogni momento con atto motivato del dirigente competente in materia di personale. La decisione è comunicata ai candidati.

ART. 7

COMMISSIONI SELEZIONATRICI

1. L'espletamento delle procedure selettive, articolate sulla valutazione del curriculum e su una prova selettiva, consistente in un colloquio, è affidato a n. 5 Commissioni, una per ogni profilo professionale oggetto della procedura selettiva, che saranno composte, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di mobilità.
2. Ai Componenti della Commissione selezionatrice non spetta alcun compenso extra, ai sensi dell'art.4 comma 5 del Regolamento per la Mobilità

ART. 8

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

1. I curriculum dei candidati ammessi saranno valutati, a insindacabile giudizio della corrispondente Commissione selezionatrice, di cui all'art. 7, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, articolati nei criteri di seguito elencati, ai quali corrisponderà l'attribuzione di un punteggio:
 - Contenuto del profilo professionale posseduto e grado di attinenza delle mansioni svolte, nel corso del complessivo periodo di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni, rispetto alle attività del Consiglio regionale (Max 6 punti);
 - Esperienze lavorative, in termini di anzianità di servizio e di diversità di Amministrazioni Pubbliche presso le quali i candidati hanno prestato servizio (Max 10 punti);
 - Titolo di studio di livello superiore a quello previsto per l'accesso al profilo per il quale si concorre (Max 5 punti);

Aviso alle gano, come parte integrante, alla determinazione del Dirigente del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane n. 77/AA/OG del 29 dicembre 2016

- Livello di conoscenza di una lingua straniera, dichiarato nel curriculum (Max 2 punti);
 - Formazione specifica (Max 5 punti);
 - Elementi aggiuntivi desumibili da curriculum (Max 2 punti).
2. Ogni Commissione stabilisce il dettaglio degli elementi di valutazione, nell'ambito dei criteri di cui al comma 1, nonché i criteri per l'attribuzione del punteggio, nel rispetto del punteggio massimo fissato nel medesimo comma 1.
 3. Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che conseguiranno nella valutazione del curriculum un punteggio pari almeno a 21/30.
 4. Al curriculum sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
 5. I candidati, il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze del Consiglio Regionale, secondo i predetti criteri, saranno invitati, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, ad una prova selettiva, finalizzata all'individuazione dei candidati idonei al trasferimento;

ART. 9

PROVA SELETTIVA

1. La prova selettiva è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il profilo oggetto della selezione;
2. Essa consisterà in un colloquio, nel corso del quale la Commissione valuterà la professionalità maturata dal candidato, attraverso un approfondimento delle tematiche che sono state oggetto di concreta esperienza da parte del medesimo, sulla base dei seguenti elementi:
 - Capacità relazionali ed espositive delle proprie esperienze professionali
 - Grado di conoscenze tecniche ed amministrative desumibili dagli argomenti esposti, inerenti le proprie esperienze professionali.
3. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30;
4. Viene collocato in graduatoria il candidato che avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30.

ART. 10

GRADUATORIA

1. Ultime le prove selettive, ogni Commissione selezionatrice di cui all'art. 7 del presente bando, predisporrà la relativa graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello della prova selettiva.
2. Le graduatorie stilate dalle Commissioni saranno n. 5 (cinque), una per ogni profilo oggetto della selezione;
3. A parità di punteggio precede il più giovane d'età.
4. Le Commissioni, terminati i propri adempimenti, trasmettono gli atti al Dirigente competente in materia di personale il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva, con proprio atto, i verbali trasmessi e le graduatorie di merito della selezione e **individua i candidati che hanno titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale, applicando il diritto a una delle riserve di cui all'art. 1 comma 2.**
5. La graduatoria è valida limitatamente alla copertura dei posti oggetto del bando.

ART. 11

TRASFERIMENTO

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T., il Dirigente preposto al Personale comunica alle amministrazioni di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/2001.
2. Concordata la decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di appartenenza, il Dirigente preposto al Personale ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a sottoscrivere, entro 10

Gestione Risorse Umane n. 77/AA/OG del 29 dicembre 2016

- (dieci) giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di lavoro.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento, oppure non risponda **entro il termine di 15 (quindici) giorni**, il candidato decade dal diritto alla mobilità;
 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 ovvero in caso di rinuncia al trasferimento da parte dell'interessato, il Dirigente preposto al Personale individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il nuovo candidato che ha titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale.
 5. Si considera rinunciatario il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini di cui al comma 2. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.

ART. 12**RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. L'Amministrazione del Consiglio regionale si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti tramite la procedura avviata con il presente bando nel caso in cui:
 - abbia esito positivo la procedura avviata contestualmente ai sensi dell'art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 che ha carattere prioritario;
 - abbia esito positivo la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario degli Enti di Area vasta di cui al comma 424 della legge n. 190/2014;
 - si renda impossibile procedere per eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni.

ART. 13**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Con riferimento a tali trattamenti l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
3. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale.

ART. 14**PUBBLICAZIONE**

1. Il presente avviso di selezione, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito internet del Consiglio regionale (<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/>), nella sezione "Bandi di concorso".

ART. 15**INFORMAZIONI**

1. Per informazioni i candidati possono rivolgersi ai seguenti numeri dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa:
 - Tel. 0862 644249 - Carla Piccinini
 - Tel. 0862 644246 - Cristina Lalli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Lizzana Grassi)

ALLEGATO A (Scheda)

**Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
"Collaboratore per le attività di supporto"**

CATEGORIA B (Accesso BI)

ATTIVITA'

Contenuti	Attività operativa di supporto alle funzioni legislative, amministrative e tecniche dei servizi che, anche attraverso l'utilizzo di idonea strumentazione, si concretizza in: <ul style="list-style-type: none">• esecuzione di minute funzioni segretariato;• copiatura di testi o immissione di dati con verifica del lavoro svolto;• ricezione materiale delle istanze e della documentazione;• gestione posta, protocollo e archivio;• prelievo, consegna, sistemazione e custodia di oggetti e materiale d'ufficio;• tenuta e aggiornamento della documentazione relativa alla gestione del magazzino;• fotocoproduzione e stampa di atti e documenti;
Ampiezza e complessità	L'attività prevede la responsabilità per le modalità della prestazione in termini di precisione e tempestività.

109

ALLEGATO "A" Scheda 2

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
"Collaboratore specializzato per l'assistenza d'aula"

CATEGORIA B (Accesso B3)

ATTIVITA'

Contenuti	<p>Attività operativa qualificata di supporto alle funzioni legislative, amministrative e tecniche dei servizi che, in aggiunta ai contenuti del profilo B.3.01 assume una connotazione specifica con riferimento al supporto operativo specialistico da fornire in aula all'Assemblea regionale e si concretizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'assistenza ai singoli Consiglieri; • nella distribuzione di documenti o altro materiale informativo ai singoli Consiglieri; • nell'utilizzo della strumentazione presente in aula sulla base delle direttive impartite dall'addetto alla cabina di regia; • nel coordinamento del personale di assistenza di cat. B accesso B1; • nel raccordo, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'Ufficio, tra aula e strutture amministrative per tutti gli aspetti di natura logistica. <p>L'attività prevede inoltre la presenza con il gonfalone a manifestazioni in rappresentanza dell'Amministrazione regionale anche al fine di coordinare l'eventuale altro personale di cat. B accesso B1</p>
Ampiezza e complessità	<p>L'attività prevede la responsabilità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità della prestazione in termini di precisione, affidabilità, tempestività e continuità; • la qualità del prodotto richiesto.

109

ALLEGATO "A" Scheda 3

**Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
"Assistente informatico"**

CATEGORIA C

ATTIVITA'

Contenuti	Attività di tipo concettuale, a supporto tecnico, che si concretizza prevalentemente nelle attività seguenti: <ul style="list-style-type: none">• gestione delle configurazioni hardware e software;• assistenza alla installazione e manutenzione delle apparecchiature hardware;• assistenza agli utenti nell'installazione e manutenzione del software;• conduzione operativa dei sistemi;• rilevazione ed eventuale rimozione dei malfunzionamenti hardware e software;
Ampiezza e complessità	L'attività prevede la responsabilità dei risultati attraverso la gestione autonoma delle fasi di lavoro e, nell'ambito della variabilità dei problemi, la ricerca di soluzioni possibili nel rispetto di regole predefinite.

1009

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
"Assistente Addetto stampa"

CATEGORIA C

ATTIVITA'

Contenuti	Attività di tipo concettuale che si concretizza: <ul style="list-style-type: none">• nella organizzazione e gestione delle conferenze stampa.• nelle produzioni di newsletter, brochure, schede informative o quant'altro può essere trasferito agli utenti esterni e interni sia utilizzando i tradizionali mezzi cartacei, sia quelli audiovisivi e multimediali;• nella creazione e diffusione di comunicati stampa;• nella organizzazione e gestione di mailing list;• nella raccolta di tutto il materiale informativo pubblicato dai mass media riguardante la Regione Abruzzo ed in particolare il Consiglio Regionale;• nel monitoraggio delle notizie finalizzata anche alla tempestiva segnalazione di eventuali criticità.
Ampiezza e complessità	L'attività prevede la responsabilità dei risultati attraverso la gestione autonoma delle fasi di lavoro e, nell'ambito della variabilità dei problemi, la ricerca di soluzioni possibili nel rispetto di regole predefinite.

109

ALLEGATO A - Scheda 3

Stralcio del PROFILO PROFESSIONALE
“Assistente Servizi Amministrativi generali”

CATEGORIA C

ATTIVITA'

Contenuti	Attività di tipo concettuale che si concretizza: <ul style="list-style-type: none">• nella raccolta, elaborazione e analisi di dati e/o documenti finalizzati all'istruttoria di un procedimento legislativo o di un processo amministrativo, di gestione, contabile e finanziario con relativa predisposizione di atti e provvedimenti.• nella trascrizione di registrazioni delle sedute degli organi collegiali, di incontri e convegni. Il complesso degli adempimenti è assicurato di regola mediante l'utilizzo di strumenti informatici e loro applicazioni.
Ampiezza e complessità	L'attività prevede la responsabilità dei risultati attraverso la gestione autonoma delle fasi di lavoro e, nell'ambito della variabilità dei problemi, la ricerca di soluzioni possibili nel rispetto di regole predefinite.

Allegato "B" MOB ONE

(Schema di domanda di partecipazione da redigere in carta semplice)

- 5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di _____¹ in _____² conseguito presso _____ in data _____;
- 6) di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne penali *ovvero* di aver riportato le seguenti condanne penali _____³; (cancellare la voce che non interessa)
- 7) di non essere stato, nello stesso arco temporale, oggetto di sanzioni disciplinari superiori alla censura *ovvero* di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari _____; (cancellare la voce che non interessa)
- 8) di essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (solo per i candidati che hanno con l'Amministrazione di appartenenza rapporto di lavoro a tempo parziale);
- 9) di essere a conoscenza che il mancato rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione di provenienza entro i termini di cui all'art. 9 comma 3 del bando, determina la decadenza del diritto al trasferimento.
- 10) di essere dipendente di un Ente per i quali è prevista la riserva di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) o b);
- 11) di essere destinatario dei CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali *ovvero* delle norme di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mobilità e di essere stato assunto per concorso pubblico (per i soli candidati dipendenti di Enti, Agenzie e Aziende regionali di cui all'art. 4 della Legge 49/2010)

Allega la seguente documentazione:

- Allegato "C" relativo al curriculum professionale;
- declaratoria del profilo professionale posseduto** desunto dagli atti di organizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:

Via _____ c.a.p. _____ città _____ Recapito telefonico _____ P.E.C. personale _____

Dichiara, infine, di aver preso visione del contenuto dell'art. 13 del bando di selezione relativo al trattamento dei dati personali.

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della presente domanda, ALLEGA – ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - copia fotostatica o file in formato PDF del seguente documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____.

Firma (per esteso)

Data _____

¹ Specificare se trattasi di diploma di Scuola media inferiore, superiore, laurea triennale o laurea magistrale o titoli equipollenti dei precedenti ordinamenti

² Indicare il titolo specifico

³ le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale;

1004

CURRICULUM VITAE**DATI ANAGRAFICI**

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Luogo di residenza _____ Indirizzo _____

C.A.P. _____ Tel _____ Cell _____ e-mail _____

ATTUALE INQUADRAMENTO

Ente di appartenenza _____

Sede di lavoro _____ Area e ufficio di appartenenza _____

Categoria..... Posizione economica _____ Profilo professionale _____

SERVIZI PRESTATI PRESSO L'ENTE DI APPARTENENZA (dalla data di assunzione alla data della domanda)

DAL	AL	CAT/QUAL	PROFILO	TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO			
				DETERMINATO	INDETERMINATO	PIENO	PARZIALE
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attività lavorative svolte presso l'ente di appartenenza:

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Ente e ufficio di appartenenza: _____

DAL	AL	CAT/QUAL	PROFILO	TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO			
				DETERMINATO	INDETERMINATO	PIENO	PARZIALE
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Attività lavorative svolte: _____

Firma

100%

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

- Datore di lavoro:
- Durata:
- Mansione svolta:

ALTRE INFORMAZIONI DI TIPO PROFESSIONALE

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE

- o Titoli di studio:

- o Altri titoli:

- o Esperienze formative pertinenti al profilo:

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Prima lingua

Livello di conoscenza

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Seconda lingua

Livello di conoscenza

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Motivo della richiesta di trasferimento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

DATA _____

Firma

GIUNTA REGIONALE**DIRIGENZIALI**

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO
TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI
E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 25.11.2016, n.
DPD021/248

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane anno 2015 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui all' Elenco Regionale (Allegato 4), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0604697 - Capolista: "CERCONE ANNA MARIA " ultimo della lista: "MAZZOCCA DONATO", per un importo complessivo di € 42.588,93 redatto sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone

montane - ANNUALITA' 2015
(Allegato 4);

3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 25.11.2016, n.
DPD021/249

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014. Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . Misura 211 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui all' Elenco Regionale (Allegato 4), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;

2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
- Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0604667 - Capolista: " AGRI AURUNZO SRL SOC.AGRICOLA " ultimo della lista: "SOFFIATURO SILVANA", per un importo complessivo di € 12.568,34 redatto sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - ANNUALITA' 2014 (Allegato 4);
3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Ragione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 02.12.2016, n.
 DPD021/256
Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori

delle zone montane anno 2015 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui agli Elenchi Regionali (Allegato 4 -Allegato 5), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0615419 - Capolista: "CASERTA SANDRO " ultimo della lista: "DI LEONARDO IVANO", per un importo complessivo di € 10.115,41;
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0615604 - Capolista: "Az. AGRICOLA VALLE GENZANA " ultimo della lista: "MORISI ANGELO AZ: AGRICOLA", per un importo complessivo di € 5.019,47 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - ANNUALITA' 2015 (Allegato 4-Allegato 5);
3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Ragione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;

4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 02.12.2016, n.
DPD021/257
Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . - Misura 211.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui all' Elenco Regionale (Allegato 5), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0615401 - Capolista: " DI SANTO GIACINTA " ultimo della lista: "SOC:AGR: COLLI PELIGNI", per un importo complessivo di € 31.078,87 redatto sulla base degli elenchi

trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - ANNUALITA' 2014 (Allegato 5);

3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 02.12.2016, n.
DPD021/258
Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 211e2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 - Misura 212.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1. **di concedere** alla ditta di cui all' elenco regionale allegato, i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa;
 - Misura 212- Elenco regionale del 02-12-2016 prot. AGEA.ASR.2016.0615461 numero beneficiari capolista "CANZANO MASSIMO" ultimo della lista "SPALLETTA LUCIO" per un' importo complessivo di € 6.865,01 annualità 2014 redatto sulla base dell'elenco trasmesso dalla Comunità Montana Medio Sangro ;
3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 06.12.2016, n.
 DPD021/259
Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA

relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . - - Misura 211.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui all' Elenco Regionale (Allegato 2), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0619822- Capolista: " ANTONACCI ANTONIO " ultimo della lista: "VIOLA ELISA", per un importo complessivo di € 8.619,18 redatto sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - ANNUALITA' 2014 (Allegato 2);
3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi

degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 06.12.2016, n.
DPD021/260
Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 Indennità Compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane anno 2015 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui all'Elenco Regionale (Allegato 2), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0619822 - Capolista: " CONFALONE MARGHERITA " ultimo della lista: "GRUNI ANNA MARIA", per un importo complessivo di € 3.908,38;redatti sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - ANNUALITA' 2015 (Allegato 2);

3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n.
DPD021/263
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , seminativo arborato , corte , fabbricato , stallette e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta D'ORAZIO Cesidio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee , seminativo arborato , corte , fabbricato , stallette e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso" a favore del Sig. D'ORAZIO Cesidio nata a Pietranico (PE) il 16.12.1927 ed ivi residente in C/da

- Ripaldi 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 17.570 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 6 , 7 e 22 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 438,16 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/86959 del 07.11.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50

quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/86959 del 07.11.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/264
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree , fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta SABLONE Teodolinda .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee ed arboree , fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato" a favore della Sig.ra SABLONE Teodolinda nata a Cepagatti

- (PE) il 15.08.1940 ed ivi residente in Via Ada Negri 15 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 3.380 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 59 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 217,85 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/86692 del 07.11.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le

- normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/86692 del 07.11.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/265
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Carmine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in

- brecciato" a favore del Sig. DI DOMIZIO Carmine nato a Cugnoli (PE) il 22.03.1938 e residente a Montesilvano (PE) in Corso Umberto 35 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 1.550 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 72 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 147,73 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/80859 del 28.10.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e

- di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/80859 del 28.10.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n.
DPD021/266

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MANZOLI Antonio nato a Cugnoli (PE) il

- 10.11.1926 ed ivi residente in C/da Vignoli , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 181 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 10,00 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/91855 del 11.11.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a

profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/91855 del 11.11.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n.
DPD021/267
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI LORENZO Settimio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI LORENZO Settimio nato a Rosciano (PE) il 10.03.1952 ed ivi residente nella Fraz. Villa Oliveti - Via AQ. Diaz 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle

- condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 2. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 121 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 68,85 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/86586 del 07.11.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50

quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/86586 del 07.11.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n. DPD021/268
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Lucia , Maria e Antonietta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato" a favore delle Sig.re MANZOLI Lucia , Maria e Antonietta nate a Cugnoli (PE)

- rispettivamente il 26.06.1937 , 09.11.1945 e 25.10.1940 e residenti Chieti in Via Pescara 149 e Alanno (PE) in V. Colonna 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 1.500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 257 , 257/A e 257/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 143,42 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/45433 del 20.09.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e

di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/45433 del 20.09.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n.
DPD021/269

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato rurale ed area di pertinenza - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta DI TOMMASO Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di fabbricato rurale ed area di pertinenza" a

favore del Sig. DI TOMMASO Mario nato a Bussi Sul Tirino (PE) il 26.07.1942 ed ivi residente in Via Del Re - Traversa n. 1 - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 120 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1385 del Fg. 12 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/80769 del 28.10.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e

di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/80769 del 28.10.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.12.2016, n.
DPD021/270

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino In A.C. - Ditta CICHELLI Marco, Sara e ASCENZO Luciana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee" a favore dei Sig.ri

CICCHELLI Marco , Sara e ASCENZO Luciana nati rispettivamente a Popoli (PE) , Tocco Da Casauria (PE) e Liegi (Belgio) il 02.02.1984 , 21.01.1981 e 23.02.1954 e residenti A San Valentino In A.C. in C/da Olivuccia 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.960 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino In A.C. (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 515 del Fg. 13 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 24,23 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/66199/16 del 12.10.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/66199/16 del 12.10.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED
IMPIANTI FISSI*

DETERMINAZIONE 15.11.2016, n.
DPE004/217

RM 19 seggiovia biposto "Valle dei Nibbi - Monterotondo" (1654-1949) in Comune di Rocca di Cambio (AQ). Decreto 17/04/2012 proroga vita tecnica per il quinto anno, L.R. 24/2005 autorizzazione regionale al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

- a. **di rilasciare** l'autorizzazione al pubblico esercizio di cui alla L.R

24/2005, per il quinto anno di proroga della vita tecnica ai sensi del D.M. 17/04/2012 e s.m.i., per il sottoelencato impianto a fune gestito dalla ditta Campo Felice S.r.l., in località Campo Felice di Rocca di Cambio (AQ):

Tipologia Impianto	Denominazione	Scadenza Autorizzazione
Seggiovia biposto	Seggiovia "Valle dei Nibbi – Monterotondo" (1654-1949)	22.06.2017

- b. **di fissare** la scadenza della presente autorizzazione al 22/06/2017;
- c. **di subordinare** la presente autorizzazione alla seguente condizione: dovrà essere prodotta la quietanza di avvenuto pagamento della seconda rata semestrale della polizza, stipulata con apposita Compagnia di Assicurazioni, per il periodo successivo al 08/01/2017;
- d. **di inviare** la presente Determinazione alla Campo Felice S.r.l. e per conoscenza al Direttore di Esercizio Ing. Dino Pignatelli, al Comune di Rocca di Cambio (AQ), all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- e. **di inviare** la presente disposizione all'Ufficio BURAT, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi*Segue Allegato*



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO

Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.)


Via di Settebagni, 333 - 00139 ROMA - tel. 0677264401 / fax 0670496796

Sezione di PESCARA: via Francia, 3 - 65010 Spoltore (PE) – tel. 0854177328/ fax 0854177330
ustif-roma@pec.mit.gov.it – ustif-pescara@pec.mit.gov.it

Prot. n. 603/PE/RM21/N4
 (da citare nella risposta)

Pescara, 3 OTT. 2016

Regione Abruzzo
 Direzione Trasporti, Infrastrutture,
 Mobilità e Logistica
 Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
 Viale Bovio, 425
 65124 **PESCARA**
dpe004@pec.regione.abruzzo.it



e, p. c.:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale T.P.L.
 Divisione 4
 Via G. Caraci, 36
 00157 **ROMA**
dg.tpl-div4@pec.mit.gov.it

Campo Felice S.p.A.
 Loc. Camporitoro
 67038 **ROCCA DI CAMBIO (AQ)**
campofelice@pec.campofelice.it

Oggetto: **RM21** – seggiovia biposto ad ammortamento fisso "VALLE DEL NIBBIO – MONTE ROTONDO" - sita nel Comune di Rocca di Cambio (AQ).
 Legge 23.12.2000, n° 388, e Legge 01.08.2002, n° 166, art. 31.
 Decreto Dirigente Generale del T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012.
 Proroghe inerenti i termini di scadenza previsti dal D.M. 02/01/1985 n° 23. Proroga per il quinto anno della scadenza della vita tecnica.

VISTO:

- il D.P.R. n° 753, dell' 11.07.1980;
- il D.M. n° 23, del 2.1.1985;
- la legge 23.12.2000, n° 388;
- la legge 1.08.2002, n° 166;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29.09.2003, n° 918, ed il D.P.C.M. n° 72, del 11.02.2014, recanti, tra l'altro, l' individuazione delle funzioni e dei compiti degli U.S.T.I.F.;
- il Decreto del Dirigente Generale del T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012;
- il D.L. n. 150 del 30.12.2013, convertito in legge n. 15 del 27.02.2014;
- la Circolare Ministeriale DGTPL, prot. n. U1284, del 04.03.2014;
- il provvedimento di questo Ufficio, prot. n° 667, del 27.10.2015, col quale è stata concessa proroga, sino al 22.06.2016, per il quarto anno, per la scadenza del termine per la vita tecnica

2

dell' impianto in oggetto,

- la nota Regionale, prot. n. RA/274055, del 30.10.2015, acquisita al prot. n. 833, del 02.11.2015, con la quale è stato trasmessa la Determina Dirigenziale n. DPE004/106 del 29.10.2015 inerente la proroga della scadenza della vita tecnica, per il quarto anno, di cui sopra;
- la nota Regionale prot. n. 246955, del 22.09.2014, acquisita al prot.n. 667, del 24.09.2014, con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso il Progetto esecutivo, del riposizionamento della seggiovia "Valle dei Nibbi - Nibbio" - RM34, in sostituzione della omonima seggiovia "Valle dei Nibbi - Monterotondo" - RM21;
- l' istanza, prot. 8n/LL16, del 29.01.2016, acquisita al prot. 115, del 09.02.2016 con la quale la Soc. CAMPO FELICE S.p.A., concessionaria dell'impianto in oggetto, ha chiesto la proroga, per il quinto anno, della scadenza della vita tecnica fissata dal D.M. 2.1.1985 n° 23, per la seggiovia biposto "VALLE DEL NIBBIO - MONTE ROTONDO", sita nel Comune di Rocca di Cambio (AQ);
- la relazione del D.E., ing. Dino PIGNATELLI, del 30.08.2016, acquisita al prot. n. 565, del 01.09.2016, elaborata ai sensi dell' art. 3, c. 1, lettera d) del Decreto 17/4/2012, con la quale attesta che permangono le condizioni di sicurezza per l' esercizio pubblico dell' impianto de quo;
- il verbale delle verifiche e prove del 05.09.2016;


Considerato che, all'esito dell' istruttoria compiuta, questo Ufficio rileva che sussistono le condizioni per il rilascio della richiesta proroga, rilascia

PROROGA FINO AL 22 GIUGNO 2017


per il 5° anno, per la scadenza del termine per la vita tecnica della seggiovia biposto RM21 "VALLE DEL NIBBIO - MONTEROTONDO" - sita nel comune di Rocca di Cambio - ai sensi dell'art. 3, c 1, lettera d), del Decreto del Dirigente Generale del T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012.

Si resta in attesa del provvedimento che codesta Direzione della Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà.

Il Responsabile del Procedimento
funz. ing. arch. Luigi Pignatelli



IL DIRETTORE
ing. Giorgio PIZZI



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

**CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

PROT. 17133

AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL BURAT

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 9, comma 4, dell'allegato A alla DGR n. 722 del 15/11/2016

SI AVVISA CHE

In data 30/12/2016, l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il *7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato:

- MERCATO DEL GIOVEDÌ – settore non alimentare: via Vittoria Colonna, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Peschiera e via Antonella d'Aquino;
- MERCATO ORTOFRUTTICOLO – martedì, giovedì e sabato; settore alimentare: largo fiume Zittola.

Castel di Sangro, lì 16/12/2016



Il Responsabile
(sig. Fortunato Locci)

COMUNE DI CASTILENTI

Variante specifica al P.R.E. zone produttive. Adozione.COMUNE DI CASTILENTI
PROVINCIA DI TERAMO

Piazza Umberto I° n.16
Tel 0861 / 999113 – 999312
Fax 0861 / 999432
protocollo@comunedicastilenti.gov.it



Codice fisc. 81000270678
P. Iva 00824050678
CAP 64035
CCP 10705648

Prot. n. 9648

Data 22/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 24/11/2016, n. 37, avente ad oggetto: "**VARIANTE SPECIFICA AL P.R.E. ZONE PRODUTTIVE: ADOZIONE**";

RENDE NOTO

Presso la segreteria del Comune di Castilenti sono depositati a libera visione del pubblico, durante le ore d'ufficio, gli atti relativi alla Variante Specifica al P.R.E. zone produttive adottata con l'anzidetto atto deliberativo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18 del 12/04/1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati della Variante Specifica avrà la durata di quarantacinque giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso, ai sensi dell'art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente, dovranno essere redatte su carta bollata e presentate al protocollo generale del Comune entro le ore 14 del 45° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.A.. Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette opposizioni ed osservazioni, dovranno essere muniti di marca da bollo. Detto termine di presentazione delle opposizioni ed osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione.

Il progetto di Variante Specifica al PRE, e i suoi allegati sono, altresì, consultabili sul sito istituzionale di questo Comune al link: <http://www.comunedicastilenti.gov.it/index.php/variante-pre-e-vas>

Castilenti, lì 22/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Biagio Lupinetti)

Firmato digitalmente da
BIAGIO LUPINETTICN = LUPINETTI BIAGIO
O = COMUNE DI CASTILENTI
C = IT

COMUNE DI MONTELAPIANO

Deliberazione del Consiglio Comunale 15.10.2016, n. 26. Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale.**COMUNE DI MONTELAPIANO**
- PROVINCIA DI CHIETI -**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

26 del 15.10.2016	OGGETTO: modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale -
------------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 12,30 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge comunale e provinciale, è stato oggi convocato questo Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale

- 1) Scopino Arturo
- 2) Fantini Antonio
- 3) Di Rienzo Massimo
- 4) Di Rienzo Bonifacio
- 5) D'Ettore Fabio
- 6) Nero Giovanni
- 7) Di Rienzo Donato

TOTALE

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
5	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott. Nicola Di Francesco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Scopino Arturo, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto all'ordine del giorno concernente: "modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale - " e dà lettura della proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Eseguita la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in trattazione alla quale tutti i Consiglieri intervengono. Il Sindaco, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione in questione. Detta proposta viene approvata, per alzata di mano, con il seguente esito:

- Presenti: 5
- Astenuti: //
- Votanti: 5
- Favorevoli: 5
- Contrari: //

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 13 agosto 2000, n. 267;

Sulla scorta dell'esito della votazione sopra riportato, accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale - ".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Visto l'art. 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce l'autonomia statutaria ai Comuni e disciplina il contenuto degli Statuti nonché il procedimento di approvazione e successiva pubblicazione;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 24.02.2007, esecutiva a norma di legge, con la quale venne approvato lo Statuto comunale;

Dato atto che lo Statuto venne pubblicato sul BURA n. 25 straordinario del 16.03.2007 e trasmesso al Ministero dell'Interno;

Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 28.04.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale vennero apportate modifiche allo Statuto comunale;

Dato atto che il nuovo Statuto comunale venne pubblicato sul BURA n. 39 del 18.07.2012 e trasmesso al Ministero dell'Interno;

Ritenuto necessario ed urgente apportare allo Statuto comunale vigente modifiche ed integrazioni al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge n. 56/2014 che tra l'altro ha rideterminato la composizione del Consiglio comunale e reintrodotta la Giunta comunale come organo collegiale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

DELIBERA

Di apportare allo Statuto comunale vigente le modifiche, integrazioni ed abrogazioni allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, per tutte le ragioni indicate in narrativa;

Di riapprovare il nuovo testo dello Statuto comunale, così come modificato con la presente deliberazione, allegato alla presente sotto la lettera B.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale -



Il Sindaco o l'Assessore proponente
Scopino Arturo

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL T.U.L.O.E.L. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000. N. 267

Parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Data: 13.10.2016



Firma del Responsabile di Servizio
Scopino Arturo

Parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Data: 13.10.2016



Firma del Responsabile
del Servizio Finanziario
Scopino Arturo

ALL. A

STATUTO COMUNE DI MONTELAPIANO (CH)
MODIFICHE - INTEGRAZIONI - ABROGAZIONI -

- all'art. 5 - comma 4 - sostituire la parola " Il Sindaco " con la parola " La Giunta " -
- all'art. 7 - comma 1 - sostituire le parole " comunale e il sindaco " con le parole " comunale, il sindaco e la giunta " -
- all'art. 7 - aggiungere il seguente comma 4 " La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio " -
- all'art. 10 - comma 1 aggiungere le seguenti parole " sentita la Giunta " -
- aggiungere i seguenti nuovi articoli relativi alla Giunta quale organo comunale -
- art. 15 - *Giunta comunale* -

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

Art. 15 - Composizione-

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti tra i consiglieri. Potranno essere nominati anche assessori esterni al consiglio in un numero non superiore ad uno, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione solo per gli affari di cui sono relatori, ma non hanno diritto di voto.

Art. 17 - Nomina-

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari entro 15 giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca

sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del sindaco, né possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 18 - Funzionamento della giunta-

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Competenze -

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g) propone al consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;


k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - o) determina, sentito il revisore dei conti, il misuratore e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - p) approva il Peg su proposta del direttore generale;
 - q) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
- all'art. 20 - comma 2 - aggiungere le parole " e della giunta ";
 - all'art. 20 - comma 4 - aggiungere le parole " o della giunta ";
 - all'art. 22 - comma 1 - aggiungere le parole " singoli assessori o ... ";
 - all'art. 22 - comma 1 - abrogare la lettera h;
 - all'art. 24 - comma 1 - inserire la lettera c " propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede ";
 - all'art. 25 - comma 1 - inserire le parole " è l'assessore che ";
 - all'art. 25 - comma 2 - inserire le parole " agli assessori o ";
 - all'art. 26 - comma 1 - aggiungere le parole " o della giunta ";
 - all'art. 26 - comma 2 - aggiungere le parole " e la giunta ";
 - all'art. 27 - comma 2 - aggiungere le parole " la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale " ; aggiungere inoltre al secondo capoverso la parola " giunta " ;
 - all'art. 29 comma 2 - togliere la parola " sindaco " e sostituirla con la parola " giunta comunale ";
 - all'art. 36 - comma 9 - aggiungere le parole " e la giunta non possono ";
 - all'art. 43 - comma 1 - sostituire le parole " il sindaco " con le parole " la giunta comunale ";
 - all'art. 51 - comma 1 - sostituire le parole " del sindaco " con le parole " della giunta ";
 - all'art. 55 - comma 1 - inserire le parole " alla giunta " e togliere le parole " o delegati ";
 - all'art. 58 - comma 1 - inserire le parole " previa delibera della giunta comunale ";
 - all'art. 60 - comma 1 - inserire le parole " e dalla giunta comunale ";
 - all'art. 61 - comma 2 - inserire le parole " e dalla giunta comunale ";
 - all'art. 61 - comma 3 - inserire le parole " e dalla giunta comunale ";
 - all'art. 63 - comma 1 - sostituire le parole " il sindaco " con le parole " La giunta comunale ";
 - all'art. 63 - comma 2 - sostituire le parole " il sindaco " con le parole " La giunta comunale ";
 - all'art. 67 - comma 1 - aggiungere le parole " di giunta e ";


- all'art. 67 - comma 2 - aggiungere le parole " di giunta " e " agli assessori ";
- all'art. 73 - comma 2 - sostituire le parole " dal Sindaco " con le parole " dalla giunta comunale ";
- all'art. 75 - comma 3 - sostituire le parole " il Sindaco " con le parole " la giunta comunale ".

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCOPINO ARTURO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 TU n. 267/2000)

N. 200 Registro delle Pubblicazioni -

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montelapiano, li 08.11.2016

IL MESSO COMUNALE
FRANCESCO NICOLA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 - comma 3 - TU n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Montelapiano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA

COMUNE DI MONTEODORISIO

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

**AVVISO AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE PE L'ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI ANNUALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE.**

Ai sensi del paragrafo 9, comma 4, dell'allegato A della DGR n.722 del 15/11/2016

SI AVVISA CHE

In data 20/04/2017, l'ente scrivente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nella fiera Madonna delle Grazie.

Monteodorisio, 23/12/2016

Il Resp. dell'Ufficio Commercio
Gianluca Galante

COMUNE DI NERETO

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Comune di Nereto
Prot N. 0008990 del
15-12-2016
in Partenza
Cat. 11 Cla. 3

**Amministrazione Comunale di Nereto**

Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Leva

e-mail: anagrafe@comune.nereto.te.it anagrafe@pec.comune.nereto.te.it

tel e fax: 0861/806924 – Tel. 0861/806932

Prot. N. _____

Nereto, 13.12.2016

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Avviso di avvio procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi di quanto disposto dall'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata (pubblicata sulla G.U. N.79 del 4 aprile 2013)

SI AVVISA CHE

In data 05.04.2017, l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei seguenti mercati e posteggi isolati:

A) MERCATI

1. Mercato settimanale del martedì di Nereto capoluogo.
2. Fiera delle Ciliegie (1a domenica di Giugno)
3. Fiera di San Martino (11 Novembre)

B) POSTEGGI ISOLATI

1. Zona antistante cimitero di Nereto

Il Responsabile del Servizio
Rino Ferramini

Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale - Leva

COMUNE DI ORSOGNA

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.



c.a.p. 66036
P.zza Mazzini, 5

COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

I Talamì
PATRIMONIO
D'ITALIA
PER LA QUALITÀ

Tel. +39 0871869765
Fax. +39 087186134
Email certificata: info@pec.comune.orsogna.chieti.it

P.I. 00254520695
CF: 81001270693

Prot. n. 11792

Orsogna, li 13-12-2016

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche
Ai sensi del paragrafo 9, comma 4, dell'allegato A alla DGR n. 722 del 15/11/2016

SI AVVISA CHE

in data 13-01-2017 l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il **7 maggio 2017** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei seguenti mercati e fiere:

MERCATI

- 1) Mercato settimanale del Venerdì in P.zza Mazzini, Via R. Paolucci, Via T. e Trieste e P.zza Martiri Civili

FIERE ANNUALI

- 1) Fiera dell'Immacolata Concezione (25 Marzo) P.zza Mazzini.
- 2) Fiera di S. Giovanni (24 Giugno) P.zza Mazzini.
- 3) Fiera di S. Felice (2^ Domenica di Ottobre) P.zza Mazzini.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni dei posteggi vacanti.

IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA
Nicola FOSCO



COMUNE DI PINETO

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

CITTÀ DI PINETO
 Provincia di Teramo
AREA TECNICA
 Urbanistica - Assetto del Territorio - Attività Produttive
S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL BURAT****Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (annuali solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.**

Ai sensi del paragrafo 9, comma 4, dell'allegato A alla DGR n.722 del 15/11/2016

SI AVVISA CHE

decorsi i 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT e, comunque, **entro il 31 Marzo 2017**, l'Ente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il **4 Luglio 2017** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato/fiera/posteggio isolato di:

A) MERCATI SCOPERTI

- Mercato quotidiano ubicato in **L.go S. Pertini**
- Mercato settimanale del martedì ubicato in **Via Dei Narcisi** (Zona P.E.E.P.)
- Mercato settimanale del mercoledì ubicato in **P.zza D. Alighieri** (Quartiere dei Poeti)
- Mercato settimanale del giovedì ubicato in **L.go Della Vittoria** (Borgo Santa Maria)
- Mercato settimanale del venerdì ubicato in **P.zza Unicef** (Scerne)
- Mercato settimanale del sabato ubicato in **P.zza Della Libertà** e parte di **Via G. D'Annunzio**
- Mercato serale stagionale (luglio/agosto) ubicato in **Via L. Da Vinci**

B) POSTEGGI ISOLATI (chioschi, banchi, autonegozi)

Ubicazione	Mq.	Genere	Giorni concessi
Via De Titta	24	Alimentare	Martedì - dalle ore 17 alle ore 24
Via Della Resistenza, 29	24	Alimentare	Mercoledì/Sabato - dalle ore 17 alle ore 24
Via Della Resistenza-Bar Sport	24	Alimentare	Annuale
Via Alfieri	24	Alimentare	Giovedì - dalle ore 17 alle ore 24
Via Dei Narcisi	24	Alimentare	Venerdì - dalle ore 17 alle ore 24
Via Cellini	24	Alimentare	Domenica - dalle ore 8 alle 14
Via Trieste	24	Alimentare	Domenica - dalle ore 17 alle ore 24
Via Al Mare	24	Alimentare	Mercoledì - dalle ore 17 alle ore 24
C.so Umberto I	24	Alimentare	Sabato - dalle ore 17 alle ore 24
C.so Umberto I	24	Non Aliment.	Annuale
Via Filiani	24	Alimentare	Tutti i giorni - dalle ore 17 alle ore 24
Via S.S.16 Scerne	24	Alimentare	Giovedì - dalle ore 17 alle ore 24
Piazzale Cimitero Pineto	45	Non Aliment.	Tutti i giorni (chiosco)
Via Gramsci	24	Alimentare	Stagionale/Martedì dalle ore 17 alle ore 24
Via Cellini	24	Alimentare	Stagionale/Domenica dalle ore 17 alle ore 24
Via Trieste	24	Non Aliment.	Temporanea
Via Trieste	24	Non Aliment.	Temporanea
Scerne zona Hapimag	24	Non Aliment.	Annuale stagionale
P.zza L.go Vecchio Frantoio	24	Alimentare	Temporanea
P.zza L.go Vecchio Frantoio	24	Non Aliment.	Temporanea
Via Trieste ang. Via Gramsci	42	Non Aliment.	Annuale
Via Della Resistenza	63	Non Aliment.	Annuale
Santa Maria a Valle	5	Non Aliment.	Stagionale
Via XXV Aprile	6	Non Aliment.	Stagionale
Via Volturno	60	Non Aliment.	Annuale

Firmato digitalmente da

**MARCELLO
D'ALBERTO**

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni dei posteggi vacanti (liberi)
Pineto, li 15 Dicembre 2016

Il Responsabile dell'Area
 Dott. Ing. Marcello D'Alberto
 CN = D'ALBERTO MARCELLO
 O = COMUNE DI PINETO
 RES = URBANISTICA-ASSETTO
 PRODUTTIVE
 SerialNumber =
 IT:DLBMCL72L22G482A
 C = IT

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
II° - SETTORE TECNICO
SERVIZIO III
Commercio - Demanio - Mercati
Dirigente Dott. Ing. Marco Scorrano
Tel.: 085/894531 - Fax: 085/89453696

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 30/2016;

Ai sensi di quanto disposto dall'Intesa il 5 Luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013);

Ai sensi del paragrafo 9, comma 4, dell'allegato " A " alla DGR n. 772 del 15/11/2016;

SI AVVISA CHE

in data 31 marzo 2017, l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio, in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017, per l'esercizio del commercio sulle are pubbliche nei seguenti mercati:

MERCATI:

Mercato settimanale del giovedì (Lungomare Celommi)

Mercato settimanale del martedì (P.zza Olimpia)

Roseto degli Abruzzi li 27.12.2016



IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Marco Scorrano

COMUNE DI SCERNI

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.**COMUNE DI SCERNI**

(Provincia Di CHIETI)

Via IV Novembre n.18

e-mail: poliziamunicipale@comunediscerni.com

e-mail: comunediscerni@comunediscerni.com

<http://www.comunediscerni.com>

TEL. 0873 - 919125

FAX 0873 - 919044

0873 - 914362

C.A.P. 66020

P.I. 00236730693

UFFICIO COMMERCIO**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuali solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 9, comma 4, dell'allegato A alla DGR N. 722 del 15/11/2016

SI AVVISA CHE

In data 07/01/2017 L'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 07 Maggio 2017 (oppure in caso di bando unico: il 07 Maggio 2017 ed il 04 Luglio 2017) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del Mercoledì in:

C.so L. Umile,

C.so De Riseis,

Piazza De Riseis

e delle fiere del 27/04/ e 14/08


in Via Aldo Moro

Scerni li 23/12/2016

Il Responsabile del Settore

Dr.  Stifani





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it